



# BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

## Speciale Leggi n. 94 del 28 Dicembre 2012

### Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA**  
**L'AQUILA**  
**Via Salaria Antica est n° 27**  
**- edificio B2 -**  
**Località S. Antonio - Pile**

Bura: Tel. 0862/364211- 364221- Fax. 0862/364219  
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

### Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

### NOTA:

Le **determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## Parte I

### Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

#### LEGGI

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, n. 66:

**Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo. .... Pag. 4**

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, n. 67:

**Disposizioni normative in materia sanitaria. .... Pag. 27**

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, n. 68:

**Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti. .... Pag. 36**

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, n. 69:

**Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo). .... Pag. 56**

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, n. 70:

**Determinazione aliquote addizionale IRPEF per l'anno d'imposta 2012 e aliquote Imposta Regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. Modifica all'art. 2 della L.R. 54/2010 (Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva). Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione, quale socio fondatore, della fondazione "Villa Flaiani". .... Pag. 56**

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, n. 71:

**Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla L.R. 91/1994 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale - IPA. .... Pag. 59**

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, n. 72:

**Sostegno a favore della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema. .... Pag. 60**

## PARTE I

## LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLA REGIONE E DELLO STATO

## LEGGI

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, n. 66:

**Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

*Sommario*

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

Art. 2

(Tartufi - Elencazione specie – Calendario raccolta)

Art. 3

(Ricerca – Sperimentazione – Valorizzazione)

Art. 4

(Tutela del patrimonio tartuficolo – Procedure – Aziende faunistico-venatorie)

## CAPO II

## BOSCHI NATURALI E TERRENI INCOLTI - TARTUFAIE – QUALIFICAZIONE

Art. 5

(Boschi naturali e terreni incolti – Nozione)

Art. 6

(Raccolta tartufi – Divieti – Aree rimboschite)

Art. 7

(Tartufoie controllate o coltivate – Nozione e requisiti)

Art. 8

(Miglioramento ed impianto tartufoie)

Art. 9

(Tartufoie controllate o coltivate – Tabellazione)

Art. 10

(Zone geografiche di raccolta e produzione)

Art. 11

(Iniziative promozionali)

Art. 12

(Attività promozionali)

Art. 13

(Costituzione di associazioni)

Art. 14

(Consorzi volontari)

Art. 15

(Abbattimento piante tartufigene)

CAPO III

MODALITÀ DI RACCOLTA

Art. 16

(Orario di raccolta)

Art. 17

(Modalità per la raccolta dei tartufi)

Art. 18

(Scavo buche – lavorazione andante - tartufi immaturi od avariati)

Art. 19

(Quantità massima ammissibile di raccolta)

Art. 20

(Ricerca e raccolta su terreni in proprietà e su terreni di uso civico)

Art. 21

(Raccolta sul Demanio regionale)

CAPO IV

AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA –  
PROCEDURE –

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 22

(Autorizzazione alla raccolta – Esami – Commissioni provinciali- Tesserino)

Art. 23

(Tesserino di idoneità – adempimenti amministrativi – rinnovo annuale – rinnovo alla scadenza)

Art. 24

(Tassa di concessione regionale. Casi di esonerazione)

Art. 25

(Finanziamenti)

CAPO V

VENDITA E COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 26

(Commercio tartufi freschi)

Art. 27

(Vendita dei tartufi freschi)

Art. 28

(Lavorazione tartufi)

Art. 29

(Classificazione dei tartufi conservati)

Art. 30

(Vendita dei tartufi conservati)

Art. 31

(Confezionamento)

CAPO VI

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Art. 32

(Sanzioni – confisca – obbligo denuncia)

Art. 33

(Vigilanza)

Art. 34

(Agenti addetti alla vigilanza – divieto esercizio ricerca e raccolta)

Art. 35

(Contenzioso)

Art. 36

(Sanzioni)

Art. 37

(Recidiva generica)

Art. 38

(Recidiva specifica)

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39

(Provvedimenti dirigenziali e delibere Giunta regionale – Pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione*)

Art. 40

(Abrogazione norme precedenti – disposizioni transitorie)

Art. 41

(Norma finanziaria)

Art. 42

(Entrata in vigore)

A. DISPOSIZIONI GENERALI

B. RICERCA O RACCOLTA - PERIODI - ORE DI DIVIETO – ZONE DI TUTELA:

C. MEZZI E MODALITA' DI RACCOLTA:

D. TARTUFAIE CONTROLLATE E COLTIVATE – TABELLAZIONE

E. COMMERCIALIZZAZIONE

F. AUTORIZZAZIONE E TASSA DI CONCESSIONE

\*\*\*\*\*

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1  
(Finalità)

1. La Regione, in linea con i principi fondamentali della normativa statale vigente in materia, con la presente legge disciplina la ricerca, la raccolta e la commercializzazione dei tartufi, nell'ambito delle esigenze di tutela, di valorizzazione e d'incremento della produzione delle varie specie, nel rispetto della sostenibilità ambientale.

Art. 2  
(Tartufi - Elencazione specie – Calendario raccolta)

1. I tartufi freschi destinati al consumo ed al commercio riguardano esclusivamente le seguenti specie del genere *Tuber* e la loro ricerca e raccolta è consentita secondo il calendario di cui al presente articolo:
  - a) Tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico), dal 1 ottobre al 31 dicembre;
  - b) Tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum* Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo, fatto solvo quanto previsto all'articolo 17, comma 3;
  - c) Tartufo nero liscio (*Tuber macrosporum* Vitt.), dal 1 ottobre al 31 dicembre;
  - d) Tartufo bianchetto o marzuolo (*Tuber borchii* Vitt.), dal 15 gennaio al 15 aprile;
  - e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (*Tuber brumale* Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo;
  - f) Tartufo moscato (*Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo;
  - g) Tartufo d'estate o Scorzone (*Tuber aestivum* Vitt.), dal 15 maggio al 31 agosto e dal 1 ottobre al 31 dicembre. Per i comuni indicati al comma 3 dell'articolo 17, l'apertura è posticipata al 1 giugno;
  - h) Tartufo uncinato (*Tuber aestivum* var. *uncinatum* Chatin), dal 1 ottobre al 15

marzo;

- i) Tartufo nero ordinario (*Tuber mesentericum* Vitt.), dal 1 ottobre al 31 gennaio.
2. Nelle zone di produzione del tartufo bianco (*Tuber magnatum*), individuate dall'articolo 10, comma 2, lett. a), è vietata la raccolta di qualsiasi altra specie dal 1 gennaio al 15 febbraio, fatta eccezione per il tartufo bianchetto o marzuolo.
  3. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate, sono riportate nell'allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e successive modifiche.

Art. 3  
(Ricerca – Sperimentazione – Valorizzazione)

1. La Regione Abruzzo, sulla base delle attività svolte, individua nel Centro di ricerche e applicazioni delle micorrize forestali (CRAMF) presso il Vivaio forestale regionale "Mammarella" de L'Aquila, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 28 (Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale) e s.m., la struttura preposta alla produzione di essenze vegetali micorrizzate anche con tartufo nonché alla conduzione di sperimentazioni e studi inerenti la micorrizzazione in generale e indica nel Centro regionale di assistenza alla tartuficoltura (CREAT) della Direzione politiche agricole l'organismo per le attività di studio, indagine, sperimentazione, valorizzazione e divulgazione inerenti il settore tartufo.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte avvalendosi del sostegno scientifico del Laboratorio di micologia dell'Università dell'Aquila, della Facoltà di agraria dell'Università di Teramo e di tutte le altre istituzioni qualificate che si occupano della materia a livello nazionale.
3. L'esame per l'accertamento delle specie può essere effettuato a vista, in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 della legge 752/1985 e, in caso di dubbio o contestazio-

ne, con l'esame microscopico delle spore o del peridio eseguito a cura del Laboratorio di micologia dell'Università de L'Aquila o della Facoltà di agraria dell'Università di Teramo o del Centro di ricerche e applicazioni delle micorrize forestali (CRAMF) presso il Vivaio regionale forestale Mammarella in L'Aquila, o del CREAT della Direzione politiche agricole, o dei laboratori idoneamente specializzati delle Facoltà di scienze agrario-forestali, di scienze naturali od ambientali delle Università, mediante rilascio di certificazione scritta.

4. In caso di contestazione da parte del raccoglitore o di chi commercializza il tartufo, riferita alla comune conoscenza della specie, le eventuali spese per i relativi esami sono a carico dei trasgressori.

#### Art. 4

#### **(Tutela del patrimonio tartuficolo – Procedure – Aziende faunistico-venatorie)**

1. La Giunta regionale, ai fini della tutela ed incremento del patrimonio tartuficolo del territorio regionale, può con propria deliberazione:
  - a) vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi sentito uno dei centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 3, comma 3;
  - b) variare i periodi di ricerca e raccolta di tutte o parte delle specie di tartufi per tutto o parte del territorio regionale sentito uno dei centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 3, comma 3;
  - c) variare la quantità giornaliera dei tartufi da raccogliere, per tutte o per singole specie. La quantità giornaliera di tartufo bianco (*Tuber magnatum*) non può, in alcun caso, superare il mezzo chilogrammo, salvo se trattasi di un unico pezzo;
  - d) disciplinare nelle aziende faunistico-venatorie l'attività di ricerca e raccolta nei boschi e nei terreni incolti nelle seguenti modalità:
    - 1) consentita nei periodi interdetti alla caccia;
    - 2) limitata ai giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì nei periodi in cui è consentita l'attività venatoria.
2. Il raccoglitore durante l'attività di ricerca indossa un corpetto o gilet con o senza maniche di tessuto fluorescente con bande riflettenti. Nelle aziende previste all'art. 41 della L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente", per effettuare l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è obbligatorio segnalare la presenza. A tal fine il ricercatore, prima di iniziare l'attività di ricerca giornaliera, deposita gli estremi del tesserino autorizzatorio negli appositi contenitori che i proprietari delle aziende sono obbligati a collocare in luoghi facilmente visibili e accessibili.
3. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 possono essere adottate dalla Giunta regionale su segnalazione dei Comuni, Province, Enti sovracomunali, Corpo Forestale dello Stato (CFS) ed altri Organi di controllo, e delle Associazioni dei tartufai riconosciute.
4. La Giunta regionale, ove siano individuate tartufaie naturali di pregio o aree di particolare valore ambientale, anche su richiesta dei comuni, delle associazioni dei tartufai riconosciute e degli Enti gestori delle aree protette, sentito uno dei centri di ricerca dei centri specializzati di cui al comma 3 dell'art. 3, può disciplinare la raccolta dei tartufi con apposito regolamento.

## CAPO II

### **BOSCHI NATURALI E TERRENI INCOLTI - TARTUFAIE - QUALIFICAZIONE**

#### Art. 5

#### **(Boschi naturali e terreni incolti – Nozione)**

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni non coltivati, secondo quanto stabilito dalla presente legge.
2. Agli effetti della presente legge i pascoli non sono da considerare fra i terreni coltivati.



3. Gli Enti, di cui al comma 3 dell'articolo 4, compresi i Parchi, non possono adottare provvedimenti di divieti nei territori, di cui al comma 1, senza il rispetto delle procedure di cui all'articolo 4.

**Art. 6**

**(Raccolta tartufi – Divieti – Aree rimboschite)**

1. La raccolta dei tartufi non è consentita:
- nelle aree rimboschite, diverse dalle tartufaie controllate o coltivate, prima di quindici anni;
  - nei terreni coltivati;
  - nei fondi con recinzione, o equivalenti, di altezza non inferiore a metri 1,20, nel rispetto delle normative vigenti o equivalenti. I fondi chiusi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intendono realizzare successivamente, sono notificati ai competenti uffici regionali;
  - nelle tartufaie controllate o coltivate, purché delimitate da apposite tabelle.

**Art. 7**

**(Tartufaie controllate o coltivate – Nozione e requisiti)**

- Sono tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.
- Per tartufaie controllate, si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene in rapporto alla reale situazione dell'area tartuficola.
- Il competente Servizio politiche forestali, demanio civico ed armentizio della Giunta regionale, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia l'attestato di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.
- Ai fini del rilascio dell'attestato di cui al comma 3, i proprietari delle tartufaie, o gli altri aventi diritto, presentano apposita istanza ai Comandi provinciali del Corpo Forestale dello Stato (CFS) di competenza territoriale, e per conoscenza al Servizio politiche forestali, demanio civico ed armentizio, corre-

data da:

- certificato catastale attestante la proprietà o altro titolo di possesso;
  - planimetria catastale con delimitazione dell'area interessata all'impianto;
  - certificato di micorrizzazione e fattura delle piante messe a dimora;
  - copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- I requisiti generali, tecnico-colturali, ai fini del riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, nonché il procedimento di riconoscimento, sono definiti con provvedimento del Servizio competente della Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione.
  - Il Servizio di cui al comma 5, ogni cinque anni dal rilascio dell'attestato di riconoscimento, dispone ispezioni sulle condizioni colturali delle tartufaie.
  - L'accertamento della mancanza dei requisiti propri delle tartufaie controllate o coltivate comporta l'adozione di provvedimenti per la loro regolarizzazione o, se del caso, la revoca del riconoscimento.
  - In caso di revoca l'interessato deve eseguire, entro quindici giorni dalla notifica della revoca, la rimozione delle tabellazioni dell'area interessata e non può chiedere un nuovo riconoscimento prima di due anni dal provvedimento della revoca stessa.
  - La Regione, con apposito regolamento predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio, definisce la superficie territoriale massima di aree destinate a tartufaie controllate, sentite le Associazioni tartufigole riconosciute.

**Art. 8**

**(Miglioramento ed impianto tartufaie)**

- Il miglioramento o l'impianto di tartufaie controllate o coltivate sono considerati miglioramenti strutturali arboreo-forestali. Ai fini di miglioramento o impianto di tartufaie devono essere impiegate preferibilmente essenze arboree autoctone micorrizzate a loro

volta con materiale autoctono, fatta salva la deroga prevista per le tartufaie di *Tuber magnatum* relativamente alla micorrizzazione, almeno fino a quando non si dispone di materiale idoneo.

2. La realizzazione di una tartufaia coltivata non è da considerarsi bosco ma "coltivazione specializzata". Tale tipologia di tartufaia può ritenersi equiparata all'impianto di arboricoltura da legno la cui coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.
3. Al fine di garantire gli acquirenti di piantine micorrizzate per la realizzazione di tartufaie coltivate o controllate, il competente Servizio, con proprio atto, definisce e approva la metodologia di valutazione del grado di micorrizzazione e l'identificazione della specie di tartufo.

#### Art. 9

##### **(Tartufaie controllate o coltivate – Tabellazione)**

1. I conduttori o gli aventi diritto a qualsiasi titolo sui fondi, per riservarsi il diritto esclusivo di raccolta dei tartufi nelle tartufaie controllate o coltivate, le devono delimitare con apposite tabelle, di dimensioni minime di 40 cm. di larghezza e 30 cm. di altezza, da collocare su pali od altri sostegni morti. Le tabelle vanno poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, con la scritta a stampatello ben visibile da terra Raccolta di Tartufi Riservata "TARTUFAIA CONTROLLATA" o Raccolta di Tartufi Riservata "TARTUFAIA COLTIVATA", a seconda dei casi, unitamente agli estremi dell'autorizzazione regionale.
2. La tabellazione perimetrale è esente da tassa e il costo di realizzazione è a carico dei conduttori o aventi diritto.
3. La recinzione delle tartufaie controllate o coltivate è condizione necessaria ai fini dell'ottenimento di eventuali risarcimenti per danni causati da selvatici.

#### Art. 10

##### **(Zone geografiche di raccolta e produzione)**

1. La Regione, al fine di qualificare e valorizzare il tartufo prodotto nel proprio territorio, individua, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 752/85, e dell'articolo 27, comma 5, della presente legge, le zone geografiche di raccolta e coltivazione.
2. Le zone di raccolta riguardano:
  - a) per il tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico):
    1. Tartufo bianco del Medio e Alto Sangro;
    2. Tartufo bianco del Medio e Alto Vastese;
    3. Tartufo bianco delle Colline Pescara-si;
    4. Tartufo bianco delle Colline Teramane;
    5. Tartufo bianco della Valle Roveto e della Marsica;
    6. Tartufo bianco delle Colline teatine.
  - b) per il tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum* Vitt.):
    1. Tartufo nero pregiato dell'Aquilano, Marsica e Valle Peligna;
    2. Tartufo nero pregiato della Maiella Orientale;
    3. Tartufo nero pregiato delle Colline Teramane.
3. Per tutte le altre specie di minor pregio e di più larga diffusione, la zona di produzione corrisponde all'intero territorio regionale.
4. La delimitazione delle zone, l'istituzione di nuove o la variazione di quelle definite con la presente legge è disposta dal competente Servizio politiche forestali d'intesa con i Comandi provinciali del CFS e le Associazioni regionali di raccoglitori riconosciute.

#### Art. 11

##### **(Iniziative promozionali)**

1. La Regione promuove, nel rispetto e secondo le procedure fissate dalla normativa euro-

pea, iniziative di qualificazione e tracciabilità del tartufo abruzzese.

2. La Direzione regionale politiche agricole e di sviluppo rurale fornisce il supporto tecnico amministrativo per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

#### Art. 12

##### (Attività promozionali)

1. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del competente Servizio della Direzione politiche agricole, degli Enti locali, delle Università ed istituzioni scientifiche, di cui all'articolo 3, delle Associazioni o Consorzi dei tartufai promuove e sostiene iniziative orientate alla ricerca, sperimentazione e informazione, alla formazione e qualificazione tecnico-professionale dei raccoglitori, alla tutela, promozione, valorizzazione e monitoraggio della tartuficoltura.
2. Nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale può attivare specifici interventi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, mediante l'adozione di Programmi operativi, che individuino le tipologie, i beneficiari, i tassi di contribuzione, l'ammontare della spesa pubblica, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalità di concessione dei contributi.
3. La Giunta regionale sostiene le potenzialità turistiche, culturali e ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche e l'attivazione di percorsi gastronomici dedicati volti anche alla valorizzazione dei territori legati al tartufo.

#### Art. 13

##### (Costituzione di associazioni)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, volti alla salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni, nonché di gestione delle tartufaie e di valorizzazione del prodotto, i proprietari, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che le conducano a qualsiasi titolo possono costituire associazioni per la difesa del tartufo, per la razionale raccolta e la com-

mercializzazione, nonché per l'impianto di nuove tartufaie; nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio interessato.

2. Il riconoscimento delle Associazioni di raccoglitori e produttori di tartufi avviene con provvedimento a cura del competente Servizio della Giunta regionale.
3. Per ottenere il riconoscimento di cui al comma 2, l'Associazione presenta istanza, sottoscritta dal rappresentante legale della stessa, alla Direzione politiche agricole, Servizio politiche forestali con la seguente documentazione allegata:
  - a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
  - b) indicazione nominativa di coloro che sono preposti alle cariche sociali;
  - c) relazione sull'attività eventualmente già svolta e quella da svolgere in prospettiva;
  - d) documentazione utile a dimostrare gli obiettivi dell'Associazione.
4. Le Associazioni di raccoglitori e produttori sono costituite con atto pubblico, fatte salve le Associazioni di raccoglitori senza scopo di lucro (no profit) le quali possono essere costituite con scrittura privata registrata.
5. Per le finalità di cui al comma 1 gli Enti locali possono promuovere e partecipare alla costituzione degli organismi associativi costituiti nelle forme di legge.
6. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento delle Associazioni di cui al comma 2.
7. Le Associazioni che ottengono il riconoscimento ai sensi della presente legge, per poter accedere alle agevolazioni previste, dimostrano lo svolgimento di attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni.
8. Per gli atti di programmazione di cui alla presente legge sono consultate le Associazioni riconosciute.
9. La Regione per la promozione, la tutela e valorizzazione del patrimonio tartufigolo

pubblico può avvalersi del contributo delle Associazioni di settore riconosciute.

10. Le Associazioni riconosciute dei raccoglitori e produttori possono promuovere lo svolgimento di corsi di formazione e preparazione volti a sostenere l'esame di cui all'articolo 22 senza oneri per l'Amministrazione.

**Art. 14  
( Consorzi volontari )**

1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta, la commercializzazione nonché l'impianto di nuove tartufole.
2. I consorzi volontari di cui al comma 1 assumono personalità giuridica di diritto privato; sono istituiti con atto pubblico e prevedono il voto procapite.

**Art. 15  
( Abbattimento piante tartufigene )**

1. L'abbattimento di piante tartufigene od impiantate come tali è preventivamente autorizzato dal Dirigente del Servizio politiche forestali, demanio civico e armentizio della Regione Abruzzo.
2. Nelle aree tartufigene ricadenti nei territori vocati ai tartufi pregiati il Servizio competente predispone cartografie di dettaglio in

dicante i vincoli con la collaborazione delle Associazioni riconosciute.

3. A tal fine la Regione, attraverso idonei provvedimenti, promuove forme di gestione e interventi per le aree forestali finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione della produzione del tartufo anche incentivando la collaborazione delle Associazioni dei tartufai riconosciute.
4. Le spese per l'abbattimento delle piante tartufigene, previa autorizzazione, sono esclusivamente a carico delle ditte interessate.
5. La Regione, nell'ambito delle risorse di bilancio, può finanziare progetti per indennizzare i comuni che intendono tagliare i boschi a vocazione tartufigena del Magnatum Pico. A fronte dell'indennizzo deve essere posto un vincolo al taglio per almeno venti anni.

**CAPO III**

**MODALITÀ DI RACCOLTA**

**Art. 16  
( Orario di raccolta )**

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne.
2. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite secondo i seguenti orari:

gennaio	dalle ore 6,30	alle ore 18,00
febbraio	dalle ore 6,00	alle ore 18,30
marzo	dalle ore 5,30	alle ore 19,00
aprile	dalle ore 5,00	alle ore 19,30
maggio	dalle ore 5,00	alle ore 19,30
giugno	dalle ore 4,30	alle ore 21,00
luglio	dalle ore 4,30	alle ore 21,00
agosto	dalle ore 5,00	alle ore 20,30
settembre	dalle ore 5,00	alle ore 19,30
ottobre	dalle ore 5,30	alle ore 18,30
novembre	dalle ore 6,00	alle ore 18,00
dicembre	dalle ore 6,30	alle ore 17,30

**Art. 17****(Modalità per la raccolta dei tartufi)**

1. La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato, ed ogni raccoglitore autorizzato all'attività di ricerca o raccolta può condurre al massimo due cani.
2. Per la raccolta del tartufo deve essere impiegato il vanghetto (o vanghella) con lama inamovibile dal manico, di larghezza non superiore a 4 centimetri per un massimo di 15 centimetri di altezza con la punta rotondeggiante.
3. Nei comuni di: Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fossa, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tornimparte, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo, Acciano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Ocre, Ovindoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne' Vestini, Secinaro e Tione degli Abruzzi è autorizzata la raccolta del tartufo nero pregiato dal 16 dicembre al 15 marzo anche con l'utilizzo dello zappetto. Lo zappetto deve avere punta rotondeggiante, di dimensioni massime di centimetri 3 di larghezza per centimetri 12 di altezza, con manico inamovibile di lunghezza non superiore a centimetri 50.
4. La Regione Abruzzo non riconosce gli eventuali danni, ove accertati, ai terreni ricadenti nel territorio dei comuni in cui è permesso l'utilizzo dello zappetto per la ricerca e la raccolta dei tartufi.
5. E' fatto divieto dell'uso dello zappetto per la raccolta del tartufo bianco (*Tuber Magnatum*).

**Art. 18****(Scavo buche – lavorazione andante - tartufi****immaturi od avariati)**

1. Lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo abbia iniziato.
2. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi devono essere subito dopo riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno deve essere livellato a regola d'arte.
3. E' vietata l'apertura di un numero di buche superiore a cinque, per singola pianta.
4. E' vietata la raccolta dei tartufi non maturi od avariati, nonché la lavorazione andante in ogni periodo dell'anno del suolo tartufigeno.

**Art. 19****(Quantità massima ammissibile di raccolta)**

1. La raccolta giornaliera complessiva in forma libera e individuale è consentita entro il limite massimo di 1 chilogrammo, con l'eccezione del limite massimo di 500 grammi per il tartufo bianco (*T. magnatum*) e 2 chilogrammi per lo scorzone (*Tuber aestivum*), per il cosiddetto tartufo uncinato (*Tuber Uncinatum*) e per il cosiddetto acido fenico (*Tuber Mesentericum*). Il superamento di tale limite è tollerato solo con l'aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto nella giornata.

**Art. 20****(Ricerca e raccolta su terreni in proprietà e su terreni di uso civico)**

1. I proprietari e gli altri aventi diritto ed i conduttori che effettuano la ricerca e raccolta di tartufi sui propri fondi chiusi o debitamente chiusi, secondo le previsioni contenute nella presente legge, e su tartufaie controllate o coltivate non sono soggetti ai divieti concernenti l'ausilio ed il numero dei cani, l'uso degli attrezzi e la quantità dei tartufi raccolti.
2. L'esercizio della ricerca e raccolta effettuato in forma associata, oppure dal singolo proprietario od altri aventi diritto, su boschi naturali o terreni incolti di loro proprietà, comporta l'osservanza di tutte le prescrizioni previste dalla presente legge.

3. I titolari di diritto di uso civico sono tenuti all'osservanza di tutte le prescrizioni previste dalla presente legge per la ricerca e raccolta di tartufi.

Art. 21

**(Raccolta sul Demanio regionale)**

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi nei terreni del Demanio agro-silvo-pastorale di proprietà della Regione è disciplinata con atto della Giunta regionale.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA –  
PROCEDURE –  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 22

**(Autorizzazione alla raccolta – Esami –  
Commissioni provinciali - Tesserino)**

1. Per praticare la raccolta dei tartufi in forma libera nei boschi naturali, nei terreni incolti ed in quelli di uso civico i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità, conforme al tesserino-tipo approvato dalla Giunta regionale.
2. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 752/1985, il tesserino di idoneità autorizza il titolare dello stesso alla ricerca ed alla raccolta di tartufi sull'intero territorio nazionale.
3. L'esame per l'accertamento della idoneità alla raccolta dei tartufi deve essere sostenuto presso i Comandi provinciali del CFS dinanzi a commissioni provinciali nella cui provincia ricade il comune di residenza del richiedente l'autorizzazione.
4. Le commissioni di cui al comma 3 sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale con durata massima di 5 anni e comunque scadono con la fine della legislatura.
5. Ogni commissione è definita con determinazione dirigenziale del Servizio politiche forestali, demanio civico ed armentizio ed è composta da:
- a) il Comandante provinciale del CFS con

funzioni di Presidente o un suo delegato;

- b) un funzionario tecnico della Direzione politiche agricole della Giunta regionale o delegato, designato dal Dirigente del Servizio competente;
- c) un funzionario, o equivalente, con funzione di segretario nominato dal Presidente;
- d) due rappresentanti per ciascuna provincia delle Associazioni di tartufai riconosciute dalla Regione, la cui nomina è regolamentata con atto della Direzione politiche agricole della Giunta regionale;
- e) un esperto micologo proposto dal Laboratorio di Micologia dell'Università dell'Aquila di riconosciuta competenza del settore.
6. Le competenze attribuite al CFS, sulla base di apposita convenzione sottoscritta con la Regione Abruzzo, sono esercitate sino a scadenza definitiva della stessa e successivamente riassunte presso gli Uffici provinciali della Direzione politiche agricole.
7. Dal presente articolo non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

Art. 23

**(Tesserino di idoneità – adempimenti  
amministrativi – rinnovo annuale –  
rinnovo alla scadenza)**

1. L'aspirante raccoglitore di tartufi sostiene l'esame di idoneità entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda al Comando provinciale del CFS della provincia di appartenenza.
2. Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova di esame possono ripeterla non prima di quattro mesi, senza dover riprodurre domanda ma dando assenso scritto alla fine dell'esame risultato negativo. Decorso un anno senza che l'interessato si sia ripresentato all'esame, lo stesso deve riprodurre nuova domanda completa.
3. I non residenti nel territorio regionale possono richiedere l'autorizzazione alla raccolta al

Comando provinciale del CFS nel cui territorio hanno domicilio.

4. Sulla base dei processi verbali delle prove di esame, il competente Servizio politiche forestali, demanio civico ed armentizio della Giunta regionale rilascia i tesserini agli aspiranti raccoglitori.
5. Il tesserino è comunque rilasciato previa esibizione della ricevuta di pagamento della relativa tassa di concessione regionale di cui all'articolo 24.
6. Sul tesserino di idoneità sono riportate le generalità e la fotografia vidimata del raccoglitore autorizzato.
7. Il tesserino di idoneità si intende rinnovato annualmente mediante il pagamento della tassa di concessione prevista dall'articolo 24.
8. Il tesserino è rilasciato agli aspiranti raccoglitori, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età ed abbiano superato un esame inteso ad accertare la conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi, gli elementi fondamentali della biologia degli stessi, le modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e la normativa statale e regionale in materia.
9. Il tesserino ha la validità di dieci anni dalla data di rilascio ed è rinnovato su domanda indirizzata al Comando provinciale del CFS competente per territorio.
10. La domanda di rinnovo è corredata:
  - a) del tesserino scaduto;
  - b) della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento;
  - c) di due foto del richiedente, di cui una autenticata.
11. L'elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati per la raccolta dei tartufi è tenuto presso il competente Servizio della Direzione Politiche Agricole.

Art. 24

**(Tassa di concessione regionale.  
Casi di esonero)**

1. Per il rilascio e la convalida annuale del

tesserino di idoneità è istituita, ai sensi delle leggi vigenti, una tassa annua di concessione regionale di euro 150,00.

2. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.
3. Il versamento della tassa annuale è effettuato sul conto corrente postale n. 1006433757-IBAN: IT-05-N-07601-03600-001006433757 intestato a: "Regione Abruzzo -Tassa Annuale Tesserini Raccolta Tartufi - Via Leonardo Da Vinci n. 6 - 67100 - L'Aquila", prima del rilascio del tesserino di idoneità ed entro il 31 gennaio dell'anno di convalida cui si riferisce. La ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del rinnovo annuale è allegata al tesserino.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, la Regione Abruzzo, per l'espletamento delle attività connesse alla tutela e valorizzazione dei tartufi di cui alla presente legge e delle attività di cui all'articolo 3, destina sul capitolo 11623 - UPB 01 01 002 una quota pari al 50 per cento delle entrate effettivamente accertate nell'anno precedente a quello di riferimento.
5. I proventi di cui al comma 4 devono essere reinvestiti prevalentemente sui territori a vocazione tartufigena.
6. La tassa di concessione non è dovuta:
  - a) dai proprietari, od altri aventi diritto, per la ricerca e raccolta dei tartufi sui fondi di loro proprietà o su tartufole coltivate o controllate di loro proprietà o possesso;
  - b) dai raccoglitori che, associati o consorziati ai sensi della presente legge, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti alla medesima associazione o al medesimo consorzio, nelle tartufole "Controllate" o "Coltivate";
  - c) da coloro i quali siano autorizzati dal competente Servizio della Giunta regionale, ai sensi della presente legge, per la ricerca e raccolta ai fini scientifici o di studio.

7. Sono tenuti al pagamento della tassa di concessione regionale i titolari di diritto di uso civico per la ricerca e raccolta di tartufi su terreni di uso civico.
8. I Comuni, le Amministrazioni separate, le Antiche Università, gli Enti Parco, gli enti gestori delle riserve o altri enti pubblici non possono imporre contributi aggiuntivi o porre in essere atti che diversifichino le condizioni tra residente e non residente

**Art. 25  
(Finanziamenti)**

1. Al finanziamento degli interventi previsti ai sensi della presente legge, si provvede con programmi annuali approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

**CAPO V**

**VENDITA E COMMERCIALIZZAZIONE**

**Art. 26  
(Commercio tartufi freschi)**

1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere alle specie previste nell'articolo 2 della presente legge.
2. E' vietato il commercio di qualsiasi altro tipo.
3. E' vietata ogni forma di commercio dei tartufi freschi effettuata al di fuori dei periodi di raccolta consentiti.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", le ditte impegnate nel commercio e trasformazione dei tartufi hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla Regione la quantità del prodotto commercializzato distinto per specie e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili.
5. La comunicazione dei dati di cui al comma 4 è effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento secondo la relativa modulistica.

6. La struttura delegata ad acquisire i dati di cui al comma 4 è il Centro regionale di assistenza alla tartuficoltura della Direzione politiche agricole della Giunta regionale.

**Art. 27  
(Vendita dei tartufi freschi)**

1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.
2. I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.
3. I tartufi interi devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.
4. Sono considerati "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensione inferiore.
5. Sui tartufi freschi interi, in pezzi o tritume, esposti al pubblico per la vendita è indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino ed italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, nonché la zona geografica di raccolta.

**Art. 28  
(Lavorazione tartufi)**

1. La lavorazione del tartufo per la conservazione e la successiva vendita può essere effettuata:
  - a) dalle ditte singole o associate iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2 alla legge 752/85 che la Regione fa propria come parte integrante della presente legge;
  - b) dai consorzi e dalle associazioni di cui agli articoli 13 e 14 nelle attività di promozione ed enogastronomiche del tartufo;
  - c) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.



2. Per la realizzazione e la gestione degli impianti di lavorazione, i soggetti di cui al comma 1 possono accedere ai contributi o benefici eventualmente previsti dalle leggi vigenti in agricoltura per le strutture di lavorazione e commercializzazione di prodotti agro alimentari.

Art. 29

**(Classificazione dei tartufi conservati)**

1. I tartufi conservati sono classificati come nel citato allegato 2 di cui alla legge 752/85 e s.m. che fa parte integrante della presente legge.
2. E' ammessa anche la commercializzazione dei tartufi disidratati o surgelati con le indicazioni previste dall'articolo 30 della presente legge ad eccezione di quelle previste dall'articolo 30, comma 1, lettera e).

Art. 30

**(Vendita dei tartufi conservati)**

1. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta recante:
  - a) il nome della ditta che li ha confezionati;
  - b) la località ove ha sede lo stabilimento;
  - c) il nome del tartufo in latino ed in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2 della presente legge;
  - d) la classificazione prevista nell'allegato 2 alla legge 752/85;
  - e) il peso netto, in grammi, dei tartufi sgocciolati;
  - f) l'indicazione di "pelati", quando i tartufi siano stati liberati dalla scorza e dalle sostanze eventualmente aggiunte secondo quanto stabilito dall'articolo 31 della presente legge;
  - g) la data di confezionamento e di scadenza.
2. Sono fatte salve tutte le altre prescrizioni in materia dettate dalle norme vigenti.

Art. 31

**(Confezionamento)**

1. I tartufi conservati sono confezionati con

aggiunta di acqua e sale, o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere indicata sull'etichetta, e devono essere sottoposti a sterilizzazione a circa centoventi gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

2. L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione deve essere indicato sull'etichetta con termini appropriati e comprensibili.
3. E' vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.
4. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.
5. Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:
  - a) liquido di governo, o di copertura, limpido, di colore scuro nel *Tuber melanosporum*, *Tuber brumale* e *Tuber moschatum*, e giallastro più o meno scuro nel *Tuber magnatum*, *Tuber aestivum* e *Tuber mesentericum*;
  - b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
  - c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
  - d) esatta corrispondenza con la specie e classificazione indicate nell'etichetta.

CAPO VI

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Art. 32

**(Sanzioni – confisca – obbligo denuncia)**

1. La violazione delle prescrizioni della presente legge concernenti la raccolta e commercializzazione dei tartufi comporta anche la confisca del prodotto, che è disposta dall'Autorità Amministrativa fermo restando, in ogni caso, l'obbligo della denuncia dei reati all'autorità giudiziaria, qualora ne ricorrano gli estremi.

**Art. 33  
(Vigilanza)**

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato (CFS).
2. Sono inoltre incaricati della vigilanza gli altri organi di Polizia, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, i vigili sanitari delle unità sanitarie locali, le guardie giurate campestri, gli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, le guardie giurate volontarie e le guardie giurate silvo-pastorali delle comunità montane.
3. Le guardie giurate devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e prestare giuramento davanti al Prefetto.
4. Il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 che accerta le infrazioni provvede al sequestro amministrativo del prodotto raccolto o delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione. La sanzione amministrativa, corredata del sequestro amministrativo, è inviata all'Autorità Amministrativa entro cinque giorni dall'accertamento della violazione. L'Autorità Amministrativa, ove ne ricorrano i termini, provvede alla confisca del prodotto raccolto. La stessa provvede all'alienazione, distruzione o all'eventuale conferimento presso il CRAMF di S. Elia, L'Aquila dei tartufi confiscati.

**Art. 34  
(Agenti addetti alla vigilanza – divieto  
esercizio ricerca e raccolta)**

1. I soggetti incaricati della vigilanza, di cui all'articolo 33, non possono svolgere attività di ricerca e raccolta di tartufi quando esercitano le proprie funzioni.

**Art. 35  
(Contenzioso)**

1. Il contenzioso connesso all'applicazione della presente legge è affidato al Comando regionale Abruzzo del CFS. Lo stesso è competente, altresì, a ricevere verbali e scrit-

ti difensivi, all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, nonché alla costituzione in giudizio davanti al giudice, alla messa in ruolo per il recupero della somma dovuta come titolo di sanzione amministrativa, nonché ad ogni altro atto connesso.

2. Per le infrazioni previste dalla presente legge si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 36  
(Sanzioni)**

1. Le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono contenute nell'Allegato A.

**Art. 37  
(Recidiva generica)**

1. Qualora successivamente al mancato pagamento in misura ridotta, nei termini previsti dall'articolo 16 della legge 689/1981, delle sanzioni di cui alla presente legge vengano commesse una o più violazioni ulteriori, l'Autorità Amministrativa determina nell'atto ingiuntivo un importo almeno pari al doppio dell'ammontare della sanzione.
2. L'aumento di cui al comma 1 non si applica qualora una o più ulteriori violazioni vengano commesse dopo cinque anni dalla definizione, volontaria o giudiziale, della precedente.
3. A seguito della sanzione amministrativa, l'Autorità Amministrativa dispone la sospensione dell'autorizzazione per la ricerca e raccolta per l'anno in corso e per l'anno successivo.

**Art. 38  
(Recidiva specifica)**

1. Qualora nell'ambito di quanto disposto nell'articolo 37, comma 1, una o più violazioni ulteriori siano della stessa indole di quella precedente, può essere inflitto nel relativo atto ingiuntivo emesso dall'Autorità Amministrativa un importo pecuniario riferito almeno al triplo edittale della sanzione comminata.

2. Sono violazioni della stessa indole sia quelle concernenti una stessa disposizione di legge sia quelle che, pur se previste da diverse disposizioni, tuttavia, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinano, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.
3. L'aumento di cui al comma 1 non si applica qualora una o più ulteriori violazioni vengano commesse dopo cinque anni dalla definizione, volontaria o giudiziale, della precedente.
4. Con l'emissione dell'atto ingiuntivo si applica, in ogni caso, la revoca dell'autorizzazione alla ricerca e raccolta, previo ritiro del tesserino da parte dell'agente verbalizzante.

## CAPO VII

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 39

#### **(Provvedimenti dirigenziali e delibere Giunta regionale – Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione)**

1. Le determinazioni dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale concernenti il territorio tartuficolo, le variazioni territoriali e quelle procedurali relative alla ricerca e raccolta dei tartufi nonché le relative prescrizioni sono pubblicate sul *Bollettino Ufficiale della Regione*.
2. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.

#### Art. 40

#### **(Abrogazione norme precedenti – disposizioni transitorie)**

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
  - a) la n. 22 del 16 febbraio 1988 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi) fatto salvo il comma 11 bis dell'art. 3 nel testo introdotto dall'art. 1 della l.r. 3 luglio 2012, n. 31 recante "Modifiche alla l.r. 16 febbraio 1988, n. 22 recante (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi)";

- b) la n. 46 del 3 luglio 1996 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 febbraio 1988, n. 22 Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi);
- c) la n. 106 del 29 ottobre del 1996 recante modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 febbraio 1988, n. 22 e alla L.R. 3 luglio 1996, n. 46.

2. I procedimenti amministrativi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati secondo la precedente normativa, sino alla loro definizione.

#### Art. 41

#### **(Norma finanziaria)**

1. A partire dal 2013, agli oneri di cui alla presente legge, stimati annualmente in euro 220.000,00 si fa fronte con le risorse finanziarie delle unità previsionale di base (U.P.B.) 07.02.001, capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi per la raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo – spesa investimenti" e U.P.B. 07.01.002, capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi per la raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo – spesa corrente" del bilancio pluriennale vigente, annualità 2013 e 2014.
2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 24 stimate in euro 220.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 sono iscritte alla unità previsionale di base 01.01.002 "Tasse", capitolo di entrata 11623 "Tassa per l'abilitazione alla ricerca dei tartufi".
3. Gli stanziamenti iscritti nella spesa possono essere utilizzati previo accertamento del capitolo di entrata 01.01.002-11623.
4. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio pluriennale 2012-2014 sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per la sola competenza:
  - a) anno 2013
    1. in aumento, capitolo di entrata 01.01.002-11623 denominato "Tassa per

- l'abilitazione alla ricerca dei tartufi" di entrata, euro 220.000,00;
2. in aumento, capitolo di spesa 07.02.001 denominato "Interventi per la raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo – spesa investimenti" di euro 150.000,00;
  3. in aumento, capitolo di spesa 07.01.002 denominato "Interventi per la raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo – spesa corrente" di euro 70.000,00;
- b) anno 2014
1. in aumento, capitolo di entrata 01.01.002-11623 denominato "Tassa per l'abilitazione alla ricerca dei tartufi" di entrata, euro 220.000,00;
  2. in aumento, capitolo di spesa 07.02.001 denominato "Interventi per la raccolta,

- commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo – spesa investimenti" di euro 150.000,00;
3. in aumento, capitolo di spesa 07.01.002 denominato "Interventi per la raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo – spesa corrente" di euro 70.000,00;
  5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 42  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

*Segue Allegato*



*Presidente della Regione*

## ALLEGATO A

### **A. DISPOSIZIONI GENERALI**


1. Abbattimento di piante tartufigene od impiantate come tali – (art. 15). Sanzione: da € 100,00 a € 700,00 per ogni pianta.

### **B. RICERCA O RACCOLTA PERIODI - ORE DI DIVIETO – ZONE DI TUTELA:**

1. In periodo di divieto secondo il calendario di cui alla presente legge o secondo le eventuali modifiche deliberate dalla Giunta regionale – (art. 2 e 4) - Sanzione: da € 500,00 a € 1.400,00 e la sanzione accessoria della sospensione dall'esercizio della raccolta per un periodo di mesi 6 (sei).
2. Nel caso in cui la Giunta regionale (art. 4, comma 1 lett a) abbia vietato per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta di tutte – od alcune – specie di tartufi - Sanzione da € 1.200,00 a € 4.000,00.
3. Durante le ore notturne (art. 16) - Sanzione: da € 500,00 a € 1.400,00.
4. Nelle zone protette e nei giorni di divieto nelle aziende faunistico-venatorie previsti all'art. 4, lett. d) - Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00

### **C. MEZZI E MODALITA' DI RACCOLTA:**

1. Senza l'ausilio del cane, a tal fine addestrato, o con ausiliari diversi da esso o, con più di due cani (art. 17) - Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.
2. Con attrezzi diversi da quelli previsti dall'art. 17 della presente legge - Sanzione: da € 500,00 a € 1.400,00 e la sanzione accessoria della sospensione dall'esercizio della raccolta per un periodo di mesi 6 (sei).
3. Senza provvedere alla riempitura – a regola d'arte -, delle buche aperte (art. 18) - Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.
4. Apertura delle buche in misura superiore a cinque, (art. 18). - Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.
5. La raccolta di tartufi oltre il limite giornaliero previsto nella presente legge o nelle delibere della Giunta regionale e per ogni 500 grammi o frazione di 500 grammi di eccedenza di prodotto raccolto (art.19). - Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.
6. La lavorazione andante del terreno (zappatura) in qualsiasi periodo dell'anno (art. 18); -Sanzione: da € 1.500,00 a € 4.500,00 e la sanzione accessoria della sospensione dall'esercizio della raccolta per un periodo di mesi 24 (ventiquattro). In caso di recidività l'Autorità Amministrativa provvederà alla revoca del tesserino e alla contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 6.000,00.
7. La raccolta di tartufi immaturi od avariati (art.18) - Sanzione: da € 150,00 a € 450,00
8. La raccolta e la ricerca, non autorizzati a terzi, nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute come tali a norma della presente legge - Sanzione: da € 500,00 a € 1.400,00.
9. La raccolta nelle aree rimboschite, prima di quindici anni dal rimboschimento (art. 6); Sanzione: da € 300,00 a € 1.200,00.
10. La raccolta nelle aree del demanio regionale senza la prescritta autorizzazione (art. 21) Sanzione da € 300,00 a € 1.200,00.



*Il Presidente della Regione*

#### **D. TARTUFAIE CONTROLLATE E COLTIVATE – TABELLAZIONE**

1. Violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, in ordine alle caratteristiche delle tabelle e modalità di tabellazione (art. 9) - Sanzione: da € 150,00 ad € 450,00 cui si sommano € 10,00 per ogni tabella.
2. Tabellazione delle tartufaie come "controllate" o "coltivate" senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione (art. 7) - Sanzione: da € 300,00 ad € 600,00 cui si sommano € 50,00 per ogni tabella.
3. Danneggiamento o asportazione di tabelle da € 200,00 a € 600,00 per ogni tabella.

#### **E. COMMERCIALIZZAZIONE**

1. Il commercio di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste dalla presente legge (artt. 2 e 29 e ss.) - Sanzione: da € 600,00 a € 2.000,00.
2. Il commercio e il trasporto dei tartufi freschi, esercitati al di fuori del periodo di raccolta di cui alla presente legge od alle relative delibere della Giunta regionale (art. 26) - Sanzione: da € 3.000,00 a € 10.000,00.
3. La vendita dei tartufi al mercato pubblico, senza l'osservanza delle norme prescritte - Sanzione: da € 600,00 a € 1.800,00.
4. La messa in commercio dei tartufi conservati, senza l'osservanza delle norme prescritte, al riguardo - Sanzione: da € 600,00 a € 1.800,00.
5. L'omessa o l'errata comunicazione annuale alla Regione delle quantità commercializzate secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 4, della presente legge - Sanzione: da € 1.500,00 a € 5.000,00.

#### **F. AUTORIZZAZIONE E TASSA DI CONCESSIONE**

1. La ricerca e la raccolta senza aver ottenuto l'autorizzazione prescritta (art. 22) - Sanzione: da € 400,00 a € 1.200,00.
2. La ricerca e la raccolta senza poter esibire, per dimenticanza od altra ragione, il tesserino comprovante l'esistenza della autorizzazione ottenuta entro il termine di 5 giorni dall'accertamento dell'infrazione, si applica la sanzione prevista dal precedente punto 1. Non si applicano al momento del controllo le sanzioni previste dal presente numero qualora venga esibita copia della avvenuta presentazione di denuncia di smarrimento, furto o distruzione del tesserino, ricevuta dalle competenti autorità.
3. La ricerca o raccolta senza aver versato la tassa annua di concessione regionale prevista per la ricerca o raccolta dei tartufi (art. 24). - Sanzione: da € 500,00 a 1000,00, oltre al pagamento della tassa di concessione regionale dovuta, con versamento della stessa a favore della Regione Abruzzo; nel caso di inottemperanza del pagamento della predetta tassa entro 10 gg. dalla contestazione, si applicherà la sanzione amministrativa prevista dall'art. 5 della L.R. n. 13/80, dal doppio al sestuplo della tassa evasa.
4. Nei terreni gravati da uso civico e terreni di proprietà senza l'autorizzazione prevista (art. 20) - Sanzione: € 300,00 a € 1.200,00.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 21 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
Dott. GIOVANNI CHIODI

\*\*\*\*\*

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 "Modifiche al sistema penale", DEGLI ARTICOLI 5 E 7 DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752 "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo", DELL'ARTICOLO 1, COMMA 109, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 1988, N. 22 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi), DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1994, N. 28 (Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale) E DELL'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2004, N. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 66 "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" (in questo stesso Bollettino)

#### Avvertenza

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/menu\_leggivi\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

#### LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

Modifiche al sistema penale.

#### Art. 16 (Pagamento in misura ridotta)

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752

Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

Art. 5

Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopraccitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.

Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.

L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.

È in ogni caso vietato:

- a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;
- b) la raccolta dei tartufi immaturi;
- c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;
- d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.

Art. 7

I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

I "pezzi" ed il "tritume" di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

Sono considerate "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensione inferiore.

Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali.

LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Art. 1

(*Omissis*)

109. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. In deroga all'articolo 21, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente e sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

(*Omissis*)

LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 1988, N. 22

Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.



Art. 3  
(Disciplina della raccolta)

1. [La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti con la presente legge.]
2. [Nelle aree rimboschite diverse dalle tartufaie controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi è consentita dopo quindici anni dal rimboschimento.]
3. [Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate e incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene in rapporto alla reale situazione del territorio. Si intendono invece, per tartufaie coltivate, quelle impiantate ex novo nel rispetto della normativa regionale in materia.]
4. [Sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate ha diritto di proprietà il conduttore del fondo.]
5. [Il Settore agricoltura foreste della Giunta regionale, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia attestato di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.]
6. [Per riservarsi il diritto di raccolta dei tartufi, i conduttori o gli aventi diritto a qualsiasi titolo sui fondi, devono delimitare le tartufaie con apposite tabelle di dimensione minima di 40 centimetri di larghezza e di 30 centimetri di altezza, poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, con la scritta a stampatello ben visibile da terra RACCOLTA DI TARTUFI RISERVATA.]
7. [Le tartufaie controllate e/o coltivate riconosciute potranno essere tabellate integrando la dicitura di cui al comma precedente con la dicitura «TARTUFAIA CONTROLLATA» o «TARTUFAIA COLTIVATA», a seconda del caso.]
8. [Le tabelle di cui ai commi precedenti debbono essere collocate su pali o altri sostegni morti.]
9. [I proprietari, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che conducano a qualsiasi titolo, possono costituire associazioni e consorzi volontari per la difesa del tartufo, la razionale raccolta e la commercializzazione, nonché per l'impianto di nuove tartufaie. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio interessato.]
10. [L'abbattimento di alberi coltivati come piante tartufigene, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.]
11. [Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli artt. 4 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e 9 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332.]
- 11-bis. Al fine di evitare che la raccolta produca il danneggiamento e l'estinzione delle tartufaie, causando danni irreparabili al patrimonio ambientale, i Comuni e le Unioni di Comuni, fermo restando i principi e i limiti stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e dalla presente legge, possono approvare apposito regolamento, con relativa zonizzazione, per disciplinare la raccolta dei tartufi anche per le aree, seppure non soggette ad uso civico, di particolare valore ambientale e per quelle interessate da tartufaie naturali di pregio. A tal fine, entro il 30 settembre 2012, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta apposite linee guida per la predisposizione dei regolamenti comunali e disciplina altresì il riconoscimento in ambito regionale delle Associazioni di tartuficoltori.

LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1994, N. 28

Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale.

Art. 7

La Regione, presso il Centro di micorizzazione di L'Aquila attiva la produzione di piantine micorizzate per la produzione delle tartufaie.

Nell'ambito dell'inventario forestale regionale viene prodotta la carta di potenzialità tartufigola.

Per la creazione di impianti tartufigeni in zone vocate la Regione concede il contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile.

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2004, N. 10

Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente.

Art. 41

(Aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie)

1. Le Province, su richiesta degli interessati e sentito il parere dell'OFR e della Consulta Provinciale della caccia, entro il limite massimo dell'8% del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:
  - a) autorizzare l'istituzione, nel limite massimo del 3% del territorio agro-silvo-pastorale, di aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico. In particolare le aziende faunistiche-venatorie devono

- perseguire la conservazione, la protezione e il miglioramento ambientale; la tutela delle caratteristiche naturali, orografiche, geomorfologiche, idriche e vegetazionali tipiche della zona; nonché la tutela delle specie faunistiche, stabilmente e temporaneamente presenti nelle aree prescelte. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;
- b) autorizzare l'istituzione nel limite massimo del 5% del territorio agro-silvo-pastorale di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.
2. Le aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie devono:
    - a) essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico e comunque con l'esclusione delle aree contigue ai parchi nazionali e regionali e delle zone comunque confinanti con i parchi stessi;
    - b) coincidere con i territori di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento 1094/88/CEE, e successive modificazioni.
  3. Le aziende agriturismo-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali di superficie non inferiore ai 10 ettari e utilizzino per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
  4. La domanda di concessione per l'istituzione di aziende agriturismo-venatorie è presentata dai proprietari o conduttori dei fondi rustici interessati alla costituzione.
  5. La Regione, al fine di assicurare una pluralità di utilizzazione del territorio ai fini faunistici e venatori, emana, con proprio regolamento, norme per l'istituzione di nuove aziende, nonché direttive vincolanti la densità venatoria, l'estensione, la gestione faunistico-venatoria, la collocazione, le modalità di vigilanza venatoria, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione per tutte le aziende agriturismo-venatorie e faunistico-venatorie presenti nel territorio regionale.
  6. L'autorizzazione delle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie ha la durata di cinque anni. Alla scadenza può essere rinnovata su parere vincolante della consulta Provinciale della caccia.
  7. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge.
  8. Nell'ambito di aziende faunistico-venatorie ed agriturismo-venatorie possono essere istituite, a margine delle stesse, zone di addestramento cani, per un'estensione massima di 50 ettari, adeguatamente tabellata con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 18.
  9. Le aziende faunistico-venatorie ed agriturismo-venatorie devono realizzare un inquadramento produttivo dell'attività venatoria, incentivando la gestione locale con una partecipazione attiva nella conduzione anche con formule consortili, associative, cooperativistiche, in regime di affittanza o concessione, un modello di gestione venatoria esigente la conservazione dell'ambiente naturale, attraverso il perseguimento degli obiettivi generali sanciti dalla legge n. 157/1992.
-

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, n. 67:  
**Disposizioni normative in materia sanitaria.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
 DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

**(Modifiche alla l.r. 146/1996)**

1. Al comma 1 dell'art. 22 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 (Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), le parole "dei revisori" sono sostituite dalla seguente: "sindacale".
2. L'art. 27 della l. r. 24 dicembre 1996, n. 146, è sostituito dal seguente:

"Art. 27

Il Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale di ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Regione e gli altri due, rispettivamente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'area di riferimento territoriale dell'Azienda Sanitaria. Le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte da uno dei suoi componenti, eletto nel corso della prima seduta del Collegio medesimo. Tutti i componenti sono scelti tra i soggetti di cui al comma 3, dell'art. 3 ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni e ha le competenze di cui all'art. 3

ter del d.lgs. 502/1992 e quelle previste dalla presente legge. In particolare, il Collegio:

- a) vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
  - b) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verifica la regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna;
  - c) attesta la rispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili;
  - d) attesta la corretta applicazione dei principi contabili stabiliti dalla presente legge e dei principi contabili di generale accettazione;
  - e) svolge le attività connesse al controllo periodico e alla revisione del budget di cui all'art. 15.
3. Per le specifiche esigenze connesse con l'espletamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, i revisori componenti il Collegio, anche individualmente, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Azienda.
  4. Il Collegio sindacale, qualora ravvisi gravi irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, predispose una relazione da inviare alla Giunta regionale e al Direttore generale, nella quale evidenzia possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate.
  5. Nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, il Collegio sindacale utilizza i metodi e gli strumenti comunemente accettati dalla prassi professionale; in tema di responsabilità, si applicano le disposizioni previste per gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Qualora per l'attività di verifica il Collegio sindacale utilizzi indagini campionarie, adotta idonei criteri di campionamento al fine di assicurare significatività alle analisi compiute e comunque garantire la rotazione delle poste campionate."

3. I Collegi sindacali aziendali assumono la nuova composizione scaturente dalla sostituzione dell'articolo 27 della l.r. n. 146/1996 disposta dal comma 2 a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 2

##### **(Rapporti Regione-Università)**

1. Il paragrafo 4.1 (La regolamentazione del rapporto Università-Regione e aggiornamento professionale) dell'Allegato "A" alla legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72 (piano sanitario regionale 1994-1996) è abrogato.
2. I protocolli d'intesa, di cui all'art. 6 del d.lgs. 502/1992 e all'articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), sono stipulati dalla Regione Abruzzo con l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti e con l'Università degli Studi di L'Aquila.
3. I suddetti protocolli sono approvati preventivamente dalla Giunta regionale e predisposti da parte di una Commissione Regione-Università costituita dal Direttore regionale della Direzione Politiche della Salute, che la presiede, da un Dirigente della Direzione Politiche della Salute individuato dal Componente la Giunta preposto alla medesima Direzione, da un Dirigente Medico designato dal Direttore generale della Azienda USL di Lanciano-Vasto-Chieti ove ha sede la Facoltà di Medicina dell'Università "G. D'Annunzio", da un Dirigente Medico designato dal Direttore generale della Azienda USL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila ove ha sede la Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di L'Aquila e da un rappresentante, rispettivamente, dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara e dell'Università degli Studi di L'Aquila, designati dai Magnifici Rettori dei relativi Atenei.

#### Art. 3

##### **(Abrogazione della l.r. 79/1993)**

1. La legge regionale 23 dicembre 1993, n. 79

(Istituzione della conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unità sanitarie locali) è abrogata.

#### Art. 4

##### **(Modifiche alla l.r. 132/1997)**

1. All'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 132 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive) dopo le parole "1) Servizi di Medicina dello Sport" sono inserite le seguenti: "1 bis) Studi professionali specialisti in Medicina dello Sport".

#### Art. 5

##### **(Modifiche alla l.r. 132/1997)**

1. L'articolo 6 della l.r. 132/1997 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 6

##### **(Costi e tariffe)**

1. I costi per gli accertamenti sanitari di base, comprensivi del rilascio della relativa certificazione, sono a carico dell'atleta o della Società Sportiva o dell'Ente o Istituzione che richiede la visita.
2. Le relative tariffe sono quelle stabilite dalla Regione e, tenuto conto della funzione sociale delle attività sportive, non possono essere superiori al 50% di quelle previste dalla vigente normativa in materia. La riduzione prevista per le tariffe di cui al presente comma sono applicabili solo dopo il raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro sanitario.
3. Il costo di ulteriori esami specialistici o strumentali eseguiti presso le Aziende USL, ovvero presso strutture accreditate o autorizzate, è regolato dalla normativa vigente.
4. Con apposita deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi entro e non oltre il 30 aprile 2013, sono definite le tariffe per il rilascio delle certificazioni di medicina sportiva e dei connessi accertamenti.
5. A decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 4 è abrogato il comma 7 dell'articolo 3 della

legge regionale 28 luglio 2006, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di spesa sociale). Restano a carico del Servizio Sanitario Regionale le certificazioni relative alla pratica sportiva incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza dalla vigente normativa.

6. I Direttori generali assicurano la funzionalità dei Centri pubblici di medicina sportiva in tutte le ASL entro il 31 marzo 2013".

Art. 6

**(Modifiche all'art. 35 della l.r. 6/2009)**

1. Al comma 1, dell'art. 35, della L.R. 30.4.2009, n. 6 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)" le pa-

role "fino alla data del 31 dicembre 2012" sono soppresse.

Art. 7

**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 21 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
**Dott. GIOVANNI CHIODI**

\*\*\*\*\*

TESTI

DEGLI ARTICOLI 22, 24 E 27 DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1996, N. 146

"Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517"

DEGLI ARTICOLI 3 E 6 DELLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1997, N. 132

"Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive"

DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2006, N. 26

"Disposizioni urgenti in materia di spesa sociale"

DELL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2009, N. 6

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 21 DICEMBRE 2012, N. 67

"Disposizioni normative in materia sanitaria"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

\*\*\*\*\*

**Avvertenza**

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web*

"[www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\\_tv/menu\\_leggivi\\_new.asp](http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp)". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "[http://eur-lex.europa.eu/RECH\\_legislation.do?ihmlang=it](http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it)". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

\*\*\*\*\*

#### LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1996, N. 146

Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

##### Art. 22

##### Publicità ed approvazione del bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio, corredato della relazione del Collegio **sindacale**, è adottato e trasmesso alla Giunta regionale e al Comitato ristretto dei Sindaci dal Direttore generale entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.
2. Il non rispetto del termine di cui al precedente comma costituisce violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione e può essere addotto quale grave motivo ai fini della risoluzione del contratto del direttore generale ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Comitato ristretto dei sindaci entro quindici giorni dalla data di trasmissione, può rimettere le proprie osservazioni alla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale, entro 60 giorni dal termine di cui al precedente comma 1, approva il Bilancio di esercizio ovvero, anche sulla base della relazione del Collegio dei revisori, può adottare provvedimento motivato di rigetto dell'approvazione del Bilancio qualora lo stesso risulti non rispondente alle risultanze delle scritture contabili o redatto in violazione della legge nazionale e regionale; ove possibile, la Giunta, per il tramite dell'Assessorato competente per materia, sentito il Direttore generale, o eventualmente a mezzo di un Commissario ad acta appositamente nominato, modifica ai fini di cui sopra il bilancio di esercizio, anche alla luce delle osservazioni del Collegio dei revisori.
- 4-bis. Il termine suindicato è interrotto se prima della scadenza la Giunta regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Azienda. L'Azienda invia i chiarimenti o gli elementi integrativi entro e non oltre trenta giorni dalla data di richiesta. Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento della ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi.
5. Entro 30 giorni dalla approvazione da parte della Giunta regionale, il bilancio di esercizio è reso pubblico mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e nelle altre forme previste dalla legge.

##### Art. 24

##### Scritture obbligatorie

1. L'Azienda deve obbligatoriamente tenere:
  - a) il libro delle deliberazioni del direttore generale;
  - b) il libro delle adunanze del Collegio **sindacale**;
  - c) il libro giornale.
2. Relativamente ai criteri ed alle modalità di tenuta e conservazione delle scritture contabili si applicano le norme previste agli articoli 2216, 2219 e 2220 del codice civile per quanto compatibili e coerenti con le disposizioni della presente legge.

##### Art. 27

##### Il Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale di ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Regione e gli altri due, rispettivamente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'area di riferimento territoriale dell'Azienda Sanitaria. Le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte da uno dei suoi componenti, eletto nel corso della prima seduta del Collegio medesimo. Tutti i componenti sono scelti tra i soggetti di cui al comma 3, dell'art. 3 ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni e ha le competenze di cui all'art. 3 ter del d.lgs. 502/1992 e quelle previste dalla presente legge. In particolare, il Collegio:
  - a) vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
  - b) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verifica la regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna;

- c) attesta la rispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili;
  - d) attesta la corretta applicazione dei principi contabili stabiliti dalla presente legge e dei principi contabili di generale accettazione;
  - e) svolge le attività connesse al controllo periodico e alla revisione del budget di cui all'art. 15.
3. Per le specifiche esigenze connesse con l'espletamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, i revisori componenti il Collegio, anche individualmente, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Azienda.
  4. Il Collegio sindacale, qualora ravvisi gravi irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, predispone una relazione da inviare alla Giunta regionale e al Direttore generale, nella quale evidenzia possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate.
  5. Nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, il Collegio sindacale utilizza i metodi e gli strumenti comunemente accettati dalla prassi professionale; in tema di responsabilità, si applicano le disposizioni previste per gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Qualora per l'attività di verifica il Collegio sindacale utilizzi indagini campionarie, adotta idonei criteri di campionamento al fine di assicurare significatività alle analisi compiute e comunque garantire la rotazione delle poste campionate.

## LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1997, N. 132

"Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive.

## Art. 3

La Regione, attraverso le Aziende U.S.L., nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa vigente, opera per l'attuazione dei contenuti di cui ai precedenti articoli legittimando a tal fine i medici specialisti o liberi docenti in Medicina dello Sport ovvero in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 della L. n. 1099 del 1971 antecedente l'istituzione delle Scuole di Specializzazione.

Gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica di cui al DM 18 febbraio 1992 e successive modifiche possono essere quindi effettuati esclusivamente all'interno delle seguenti strutture autorizzate:

1. Servizi di Medicina dello Sport;

**1 bis) Studi professionali specialisti in Medicina dello Sport;**

2. Centri riconosciuti della Federazione Medico Sportiva Italiana e Centri Universitari di Medicina dello Sport. Tali Centri possono chiedere l'accreditamento a livello regionale.

L'Assessorato Regionale alla Sanità esercita le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuove strutture di cui al precedente comma.

Tutte le domande di autorizzazione all'apertura di nuovi centri e la relativa documentazione devono pertanto essere inviate al Settore Sanità per tramite della Azienda U.S.L. competente che ne curerà la relativa istruttoria prima dell'invio all'Assessorato per verificarne la congruità sentito il parere del Comitato di cui all'art 10.

Presso l'Assessorato Regionale alla Sanità è istituito l'Albo delle strutture sanitarie abilitate al rilascio degli attestati di idoneità alla pratica sportiva.

La Regione si riserva la facoltà di verifica di tutte le strutture operanti.

## Art. 6

## (Costi e tariffe)

1. I costi per gli accertamenti sanitari di base, comprensivi del rilascio della relativa certificazione, sono a carico dell'atleta o della Società Sportiva o dell'Ente o Istituzione che richiede la visita.
2. Le relative tariffe sono quelle stabilite dalla Regione e, tenuto conto della funzione sociale delle attività sportive, non possono essere superiori al 50% di quelle previste dalla vigente normativa in materia. La riduzione prevista per le tariffe di cui al presente comma sono applicabili solo dopo il raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro sanitario.
3. Il costo di ulteriori esami specialistici o strumentali eseguiti presso le Aziende USL, ovvero presso strutture accreditate o autorizzate, è regolato dalla normativa vigente.
4. Con apposita deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi entro e non oltre il 30 aprile 2013, sono definite le tariffe per il rilascio delle certificazioni di medicina sportiva e dei connessi accertamenti.
5. A decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 4 è abrogato il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di spesa sociale). Restano a carico del Servizio Sanitario Regionale le certificazioni relative alla pratica sportiva incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza dalla vigente normativa.
6. I Direttori generali assicurano la funzionalità dei Centri pubblici di medicina sportiva in tutte le ASL entro il 31 marzo 2013.

## LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2006, N. 26

Disposizioni urgenti in materia di spesa sociale.

## Art. 3

## (Disposizioni per il funzionamento delle ASL)

1. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nell'ambito della graduale realizzazione dell'obiettivo di risparmio posto dalla normativa nazionale, i Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo, nel corso dell'anno 2006, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato del seguente personale nei limiti del relativo turnover afferente all'anno in corso:
  - a) personale infermieristico e operatori socio-sanitari;
  - b) personale tecnico-sanitario di laboratorio biomedico;
  - c) personale tecnico-sanitario di radiologia medica;
  - d) dirigenti medici di anestesia e rianimazione, cardiologia, medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza, radioterapia, radiodiagnostica ed oncologia.
2. Per le medesime figure professionali di cui al comma 1 il Direttore Generale può procedere, altresì, alla copertura dei relativi posti vacanti nella vigente dotazione organica, esclusivamente se detti posti sono stati coperti ininterrottamente nel corso dell'anno 2004 con personale a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, la cui spesa è ricompresa tra quelle poste a base per il calcolo della riduzione dell'1% prevista dall'art. 1, comma 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Sono altresì possibili per il personale risultato vincitore o idoneo all'esito di procedure concorsuali, le assunzioni a tempo indeterminato ovvero le trasformazioni del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, purché il relativo costo sia già stato rilevato e contabilizzato nel bilancio dell'esercizio 2004.
4. E' altresì consentita l'assunzione a tempo indeterminato, in presenza della vacanza dei relativi posti nella vigente dotazione organica, di altro personale ritenuto indispensabile dal Direttore Generale, tenuto conto di particolari situazioni di grave carenza e sottodimensionamento dell'organico effettivamente presente nelle unità operative interessate e di conseguente criticità nell'assicurare il mantenimento delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nei limiti del 50% della spesa del personale assunto a tempo indeterminato che cesserà dal servizio nell'anno 2006. Nell'individuare detta spesa non va conteggiata quella inerente al personale cessato nell'anno 2006 e per il quale si è provveduto alla relativa sostituzione in base a quanto previsto nel comma 1 del presente articolo.
5. Le assunzioni di personale a tempo determinato, la costituzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e le convenzioni vanno effettuate nel limite del 50% del tetto di spesa fissato per tali fattispecie dall'art. 3, comma 65 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.
6. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2006 se avvenute nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi che precedono.
7. [La Regione Abruzzo, assicura, gratuitamente e per il tramite delle ASL, prestazioni di medicina preventiva dello sport in favore dei cittadini abruzzesi che praticano sport a livello agonistico.]

## LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2009, N. 6

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009).

## Articolo 35

## Norma transitoria

1. Le strutture pubbliche e private che alla data del 1° gennaio 2009 erogavano prestazioni socio – sanitarie a seguito di “Progetti obiettivo” approvati con provvedimento di Giunta regionale, sono provvisoriamente autorizzate ed accreditate, ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, [fino alla data del 31 dicembre 2012.] a continuare ad erogare le stesse prestazioni in attesa di una puntuale ridefinizione della normativa regionale, che consenta alle suddette strutture di accedere all'accreditamento istituzionale, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e di personale.

\*\*\*\*\*

## Riferimenti normativi

*Il testo degli articoli 3-ter e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

## Art. 3-ter

## (Collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale:
  - a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;
  - b) vigila sull'osservanza della legge;



- c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
  - d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l'azienda stessa.
2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.
  3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei comuni. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.
  4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al presente articolo.

#### Art. 6

##### (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università)

1. [Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, stipulano specifici protocolli d'intesa con le università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario delle facoltà di medicina, nel rispetto delle loro finalità istituzionali didattiche e scientifiche. Le università concordano con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al presente comma, ogni eventuale utilizzazione di strutture assistenziali private, purché accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture pubbliche. Le università contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione dei piani sanitari regionali. La programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della dislocazione delle strutture sanitarie, deve tener conto della presenza programmata delle strutture universitarie. Le università e le regioni possono, d'intesa, costituire policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie od ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogenei tenendo conto delle esigenze della programmazione regionale. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere e le unità sanitarie locali interessate.]
2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'università competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalità per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257.
3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità

sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei colleghi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.

4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. È fatto divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria.

*Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

#### Art. 1

##### Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università.

1. L'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio.
2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 sono stipulati in conformità ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo e coordinamento emanati, su proposta dei Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:
  - a) promuovere e disciplinare l'integrazione dell'attività assistenziale, formativa e di ricerca tra Servizio sanitario nazionale e università;
  - b) informare i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università al principio della leale cooperazione;
  - c) definire le linee generali della partecipazione delle università alla programmazione sanitaria regionale;
  - d) indicare i parametri per l'individuazione delle attività e delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia, delle aziende di cui all'articolo 2, nonché delle Aziende USL per quanto concerne le attività di prevenzione, secondo criteri di essenzialità ed efficacia assistenziale, di economicità nell'impiego delle risorse professionali e di funzionalità e coerenza con le esigenze di ricerca e di didattica dei predetti corsi. Le medesime attività e strutture tengono anche conto delle funzioni di supporto allo svolgimento dei corsi di diploma universitario e di specializzazione, nel rispetto delle attribuzioni del Servizio sanitario e delle università di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, e 16-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché di cui al Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per quanto concerne la formazione dei medici specialisti e del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione.
  - e) definire, con riferimento ai parametri di cui al primo ed al secondo periodo della lettera d), il volume ottimale di attività ed il numero massimo di posti letto e di strutture assistenziali anche in rapporto al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia ed alle esigenze della ricerca, prevedendo inoltre i criteri e le modalità per il progressivo adeguamento agli standard fissati e la contestuale riduzione dei posti letto, anche in attuazione del Piano sanitario regionale.
3. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 stabiliscono altresì, anche sulla base della disciplina regionale di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, criteri generali per l'adozione, da parte del direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2, degli atti normativi interni, ivi compreso l'atto aziendale previsto dall'articolo 3.
4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro novanta giorni dalla trasmissione della proposta regionale del protocollo d'intesa di cui al comma 1, si applica la procedura sostitutiva prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto legi-

slativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. La medesima procedura si applica altresì ove la proposta regionale non sia trasmessa entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano sanitario regionale.

5. I commi 1 degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni sono abrogati. Il termine previsto dai commi 2 e 3 del predetto articolo 6-bis è differito alla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma 2.

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, n. 68:

**Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I

Adeguamento agli artt. 1 e 2 del d.l. 174/2012 convertito dalla L. n. 213/2012

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 1 (Obiettivi)

Sezione II

Modifiche alla l.r. n. 40/2010

Art. 2 (Sostituzione della rubrica del Capo II del Titolo I della l.r. 40/2010)

Art. 3 (Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 40/2010)

Art. 4 (Modifiche all'art. 4 della l.r. 40/2010)

Art. 5 (Modifiche all'art. 6 della l.r. 40/2010)

Art. 6 (Integrazioni all'art. 7 della l.r. 40/2010)

Art. 7 (Modifiche all'art. 8 della l.r. 40/2010)

Art. 8 (Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 40/2010)

Art. 9 (Modifiche all'articolo 10 della l.r. n. 40/2010)

Art. 10 (Sostituzione dell'art. 14 della l.r. 40/2010)

Art. 11 (Sostituzione dell'art. 17 della l.r. 40/2010)

Art. 12 (Sostituzione dell'art. 19 della l.r. 40/2010)

Art. 13 (Inserimento dell'art. 19 bis alla l.r. 40/2010)

Art. 14 (Inserimento dell'art. 25 bis alla l.r. 40/2010)

Art. 15 (Modifiche all'art. 35 della l.r. 40/2010)

Art. 16 (Modifiche all'art. 37 della l.r. 40/2010)

Art. 17 (Inserimento del Capo IV bis alla l.r. 40/2010)

Art. 18 (Sostituzione del Titolo II della l.r. 40/2010)

### Sezione III

#### Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti

- Art. 19 (Collegio dei Revisori dei conti)
- Art. 20 (Composizione e nomina del collegio)
- Art. 21 (Pareri obbligatori)
- Art. 22 (Altri compiti del collegio)
- Art. 23 (Modalità di esercizio delle funzioni)
- Art. 24 (Funzionamento del collegio)
- Art. 25 (Elenco regionale dei revisori dei conti)
- Art. 26 (Durata della carica)
- Art. 27 (Responsabilità)
- Art. 28 (Indennità e rimborso spese)
- Art. 29 (Cause di esclusione ed incompatibilità)

### Sezione IV

#### Attuazione del comma 1, lettera i), dell'art. 2 del d.l. 174/2012

- Art. 30 (Ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica)
- Art. 31 (Modifiche alla l.r. n. 87/1987)

### Capo II

#### Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni

- Art. 32 (Abrogazioni)
- Art. 33 (Disposizioni transitorie e finali)
- Art. 34 (Norma finanziaria)
- Art. 35 (Entrata in vigore)

Allegato B Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari – Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

\*\*\*\*\*

## Capo I

Adeguamento agli artt. 1 e 2 del d.l. 174/2012  
convertito dalla l. 213/2012

## Sezione I

## Disposizioni generali

## Art. 1

**(Obiettivi)**

1. Con la presente legge la Regione Abruzzo, al fine di proseguire nel processo intrapreso di riduzione della spesa complessiva regionale ed in particolare di contenimento della spesa degli organi della Regione, adegua il proprio ordinamento alle disposizioni di cui agli articoli 1 (Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni) e 2 (Riduzione dei costi della politica nelle Regioni), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
2. Con l'approvazione della presente legge e, per gli ambiti di competenza dello statuto, delle modifiche statutarie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono adempiuti tutti gli obblighi previsti dall'articolo 2 del d.l. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla l. 213/2012.

## Sezione II

## Modifiche alla l.r. 40/2010

## Art. 2

**(Sostituzione della rubrica del Capo II del Titolo I della l.r. 40/2010)**

1. La rubrica del Capo II del Titolo I della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) è sostituita dalla seguente: *"Indennità di carica, indennità di funzione e rimborso spese per l'esercizio del mandato"*.

## Art. 3

**(Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 40/2010)**

1. L'articolo 2 della l.r. 40/2010 è sostituito dal seguente:

*"Art. 2**(Trattamento economico)*

1. *In attuazione della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, il trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali si articola in:*
  - a) *indennità di carica;*
  - b) *indennità di funzione;*
  - c) *rimborso spese per l'esercizio del mandato.*
2. *Il trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali non può in nessun caso superare gli importi di € 11.100 per il Consigliere che non svolge particolari funzioni ed € 13.800 per il Presidente di Giunta e di Consiglio regionale, stabiliti con la deliberazione di cui al comma 1.*
3. *Entro i limiti minimo e massimo complessivi al lordo fissati con la deliberazione di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina e differenzia l'ammontare delle diverse voci del trattamento economico in relazione allo svolgimento delle particolari funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, nonché alla minore distanza tra il luogo di residenza o di domicilio del Consigliere e la sede istituzionale del Consiglio.*
4. *La gestione del trattamento economico di cui al comma 1 spetta ai competenti uffici del Consiglio regionale. Resta salva la competenza degli uffici della Giunta regionale per quanto attiene al rimborso spese per missioni spettante agli Assessori.*
5. *Il trattamento economico di cui al comma 1 spetta al consigliere regionale dalla data di proclamazione."*

## Art. 4

**(Modifiche all'art. 4 della l.r. 40/2010)**

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 40/2010 le parole "e previdenziale" e ", d), e) ed f)" sono soppresse.

## Art. 5

**(Modifiche all'art. 6 della l.r. 40/2010)**

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 40/2010 è sostituito dal seguente:

*"1. In aggiunta all'indennità di carica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), al Consigliere compete un'indennità di funzione determinata dall'Ufficio di Presidenza e commisurata allo svolgimento delle seguenti funzioni:*

- a) *Presidente della Giunta e Presidente del Consiglio;*
- b) *Vicepresidenti del Consiglio e componenti della Giunta;*
- c) *Segretari dell'Ufficio di Presidenza, Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, speciali, d'inchiesta, della Giunta per il regolamento e Capigruppo consiliari;*
- d) *Vicepresidenti e Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta e della Giunta per il regolamento."*

## Art. 6

**(Integrazioni all'art. 7 della l.r. 40/2010)**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 40/2010 sono aggiunti i seguenti:

*"3 bis. E' fatto altresì divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di Assessore o di Consigliere regionale; il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.*

*3 ter. Il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio regionale,*

*l'Assessore o il Consigliere regionale che sia nominato o eletto componente di commissioni o organi collegiali ai sensi del comma 3 bis, è tenuto a darne tempestiva comunicazione e, comunque, entro cinque giorni al Presidente del Consiglio regionale che lo invita ad optare per una delle cariche entro un termine non inferiore a quindici giorni decorso il quale si procede d'ufficio alla sospensione dell'indennità di carica".*

## Art. 7

**(Modifiche all'art. 8 della l.r. 40/2010)**

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 40/2010 le parole "e previdenziale" sono soppresse e le parole "lettere c, d), e) ed f)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c)".

## Art. 8

**(Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 40/2010)**

1. L'articolo 9 della l.r. 40/2010 è sostituito dal seguente:

*"Art. 9**(Sanzioni)*

1. *L'Ufficio di Presidenza determina una penale sulla somma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per ogni giornata di assenza, alle sedute dei seguenti organismi istituzionali:*

- a) *del Consiglio;*
- b) *della Giunta;*
- c) *dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;*
- d) *delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta;*
- e) *della Conferenza dei capigruppo;*
- f) *della Giunta per il regolamento;*
- g) *della Giunta per le elezioni, le inleggibilità, le incompatibilità e le immunità;*

2. *La penale di cui al comma 1 non si applica in caso di assenza documentata derivante da:*

- a) *motivi di salute;*

- b) *partecipazione, nel corso della stessa giornata, ad altra riunione di uno degli organismi di cui al comma 1;*
- c) *partecipazione, debitamente autorizzata, a convegni e manifestazioni strettamente connesse all'espletamento del mandato, nel limite massimo stabilito con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza;*
- d) *partecipazione ad eventi istituzionali su delega del Presidente del Consiglio o della Giunta regionale;*
- e) *partecipazione a riunione di gruppo di lavoro formalmente costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza o della Giunta regionale.*
- f) *motivi di forza maggiore accertati dal Presidente della Giunta e dal Presidente del Consiglio secondo le rispettive competenze;*
- g) *lutto per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado nel limite di tre giorni per evento;*
- h) *gravi motivi personali o familiari, nel limite di tre giorni per anno;*
- i) *matrimonio del Consigliere, nel limite di quindici giorni continuativi."*

Art. 9

**(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2010)**

1. Al comma 1 ed al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 40/2010 le parole "*comma 2*" sono sostituite dalle seguenti: "*comma 1*".

Art. 10

**(Sostituzione dell'art. 14 della l.r. 40/2010)**

1. L'articolo 14 della l.r. 40/2010 è sostituito dal seguente:

*"Art. 14*

*(Rimborso spese per missioni)*

1. *Il Consigliere che, debitamente autorizzato, si reca in missione per l'espletamento delle proprie funzioni può chiedere, dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento fiscalmente*

*equivalente, il rimborso delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio in esercizi non di lusso."*

Art. 11

**(Sostituzione dell'art. 17 della l.r. 40/2010)**

1. L'articolo 17 della l.r. 40/2010 è sostituito dal seguente:

*"Art. 17*

*(Regime fiscale del rimborso spese per l'esercizio del mandato)*

1. *Il rimborso spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è disciplinato ai fini fiscali dall'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)."*

Art. 12

**(Sostituzione dell'art. 19 della l.r. 40/2010)**

1. L'articolo 19 della l.r. 40/2010 è sostituito dal seguente:

*"Art. 19*

*(Indennità di fine mandato)*

1. *Il Consigliere che per qualsiasi motivo cessi dalla carica ha diritto a un'indennità di fine mandato.*
2. *L'indennità di cui al comma 1 è pari a tante mensilità e relativi dodicesimi, dell'indennità di carica mensile lorda per quanti sono gli anni e i mesi trascorsi nella carica; le frazioni di mese superiori ai quindici giorni sono computate come mese intero.*
3. *In conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'indennità di cui al comma 1 non può superare l'importo di dieci mensilità dell'indennità di carica.*
4. *La disposizione di cui al comma 3 si applica anche in caso di rielezione a legislature non immediatamente successive.*



5. *Il consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per dieci anni, anche non consecutivi, qualora sia rieleto o sia in carica alla data del 21 dicembre 2012, non è assoggettato al contributo obbligatorio mensile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) per gli anni di mandato successivi al decimo e può richiedere l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, maturata ai sensi della normativa regionale vigente alla data del 21 dicembre 2012."*

Art. 13

**(Inserimento dell'art. 19 bis alla l.r. 40/2010)**

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 40/2010 è inserito il seguente:

*"Art.19 bis*

*(Disposizioni generali in materia di assegno vitalizio)*

1. *In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del d.l. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 213/2012, le disposizioni di cui alla predetta lettera m) non si applicano alla Regione Abruzzo avendo disposto l'abolizione dell'assegno vitalizio secondo la disciplina e le regole stabilite dall'art. 1 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36, recante: "Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio".*

Art. 14

**(Inserimento dell'art. 25 bis alla l.r. 40/2010)**

1. Dopo l'articolo 25 della l.r. 40/2010 è inserito il seguente:

*"Art. 25 bis*

*(Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)*

1. *In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 213/2012, qua-*

*lora il titolare dell'assegno vitalizio o l'avente diritto al vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale per una durata pari a quella della interdizione stessa.*

2. *Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo all'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.*

3. *In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza di condanne di cui al comma 1. A tale scopo la competente struttura del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell'assegno la richiesta di autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) corredata di apposito modulo, fissando contestualmente un termine per la restituzione dello stesso, decorso il quale procede d'ufficio alla sospensione dell'erogazione del vitalizio, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza.*

4. *Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso in cui la condanna ai sensi del comma 1 sia comminata antecedentemente l'erogazione del vitalizio; in tal caso il soggetto è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni dalla data in cui ma-*

*tura i requisiti per l'erogazione del vitazio.*

5. *Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici."*

Art. 15

**(Modifiche all'art. 35 della l.r. 40/2010)**

1. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 35 della l.r. 40/2010 le parole "di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)".

Art. 16

**(Modifiche all'art. 37 della l.r. 40/2010)**

1. Il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 40/2010 è sostituito dal seguente:

*"1. Gli Assessori esterni, dalla data di nomina, hanno diritto:*

- a) all'indennità di carica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);*
- b) all'indennità di funzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);*
- c) al rimborso spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);*
- d) alla copertura assicurativa contro i rischi e al patrocinio legale di cui all'articolo 18."*

Art. 17

**(Inserimento del Capo IV bis alla l.r. 40/2010)**

1. Dopo il Capo IV del Titolo I della l.r. 40/2010 è inserito il seguente:

**"CAPO IV BIS**

***Pubblicità e trasparenza dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo***

Art. 37 bis

*(Pubblicità e trasparenza)*

1. *Al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito internet istituzionale le seguenti informazioni per ciascun eletto al Consiglio Regionale, per il Presidente del Consiglio, per il Presidente della Giunta e ciascun componente la Giunta:*

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, numero di codice fiscale;*
- b) la particolare funzione svolta ai sensi dell'articolo 6, comma 1 nonché gli incarichi ricoperti nel tempo anche in qualità di Presidente o componente di Consulte, Comitati, Commissioni, Enti o organi collegiali;*
- c) l'indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione;*
- d) annualmente, all'inizio ed alla fine del mandato, i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento alla dichiarazione annuale dei redditi propria, del coniuge e dei figli conviventi se gli stessi vi consentono, l'elenco dei beni immobili e mobili registrati posseduti, le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;*
- e) i progetti di legge, gli emendamenti a progetti di legge presentati, le risoluzioni, gli ordini del giorno, le interpellanze e interrogazioni con indicazione dei relativi iter fino alla loro conclusione;*
- f) il quadro delle presenze ai lavori della Giunta, del Consiglio, delle Commissioni di cui fa parte e i voti espressi sui provvedimenti adottati dagli stessi;*
- g) il registro delle spese complessive per lo staff, per gli uffici, per i viaggi comprensive di quelle dello staff, spese telefoniche e dotazione informatica, spese varie;*

2. *Entro novanta giorni dalla proclamazione o*

dall'assunzione della carica ed entro un mese dalla presentazione della dichiarazione annuale dei dati di reddito e di patrimonio, ciascun eletto al Consiglio Regionale, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e ciascun componente la Giunta sono tenuti a depositare presso i competenti uffici del Consiglio regionale, i dati ed i documenti di cui al comma 1, lettera d) relativi all'anno precedente. Le dichiarazioni patrimoniali sono effettuate avvalendosi di uno schema tipo approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni decorso il quale, nei confronti del soggetto che non abbia adempiuto, è applicata una sanzione pari al 3% dell'indennità di carica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).
4. La sanzione di cui al comma 3 è raddoppiata se, entro il termine di ulteriori quindici giorni, il soggetto inadempiente non provvede. Decorsi inutilmente altri quindici giorni, si procede d'ufficio all'esclusione dell'indennità di carica finché persiste l'inadempimento.
5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), ed ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche a coloro che sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 42, comma 3, dello Statuto regionale e nei confronti di ogni titolare di cariche conferite dal Consiglio o dalla Giunta regionale anche sulla base di apposita elezione o nomina prevista dalla legge."

#### Art. 18

#### **(Sostituzione del Titolo II della l.r. 40/2010)**

1. Il Titolo II della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

#### "TITOLO II

#### Funzionamento dei gruppi consiliari

#### CAPO I

#### Disposizioni generali

#### Art. 38

#### (Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura ai Gruppi consiliari, per l'assolvimento delle proprie funzioni, la disponibilità di risorse e strutture, nonché contributi a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale, secondo le linee-guida sul rendiconto di esercizio annuale approvate con la Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, che costituiscono parte integrante della presente legge (Allegato B), per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina il tetto massimo per le spese a consumo dei gruppi a carico dell'ente relativamente a spazi, arredi, utenze fisse e telefoniche fisse, attrezzature d'ufficio ed informatiche, tenuto conto della consistenza numerica di ciascun gruppo e parametrando le spese del consigliere regionale a quelle del dirigente e le spese del restante personale del gruppo a quelle delle rispettive figure omologhe della struttura amministrativa.
3. La parte di spesa che eccede il tetto massimo stabilito di cui al comma 2 resta a carico di ciascun gruppo che provvede al relativo pagamento con i contributi allo stesso assegnati ai sensi dell'articolo 39.

#### CAPO II

#### Contributi di funzionamento ai gruppi consiliari

## Art. 39

*(Ripartizione dei contributi)*

1. *Fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, l'importo complessivo da erogare a titolo di contributo per il funzionamento ai gruppi consiliari, a decorrere dal primo gennaio 2013, è stabilito, al netto delle spese per il personale assegnato a ciascun Gruppo, in € 5.000,00 per Consigliere maggiorato, ai fini di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente, di un importo pari ad € 0,05 per il numero degli abitanti della Regione risultante dall'ultimo censimento, secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012.*
2. *L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina annualmente l'importo complessivo spettante a ciascun Gruppo che è dato dalla somma dei seguenti importi:*
  - a) *quota pari ad € 5.000,00, per il numero dei componenti il Gruppo;*
  - b) *quota determinata moltiplicando il coefficiente 0,05 per il numero degli abitanti della Regione, dividendo il prodotto ottenuto per il numero dei Consiglieri regionali e moltiplicando il risultato così ottenuto per il numero dei componenti il Gruppo.*
3. *In caso di variazione della consistenza numerica del Gruppo, l'importo è rideeterminato dalla data di comunicazione della variazione al Consiglio regionale.*
4. *Sono esclusi dall'assegnazione dei contributi i Gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti all'esito delle elezioni ed il Gruppo misto.*
5. *I Gruppi consiliari non possono utilizzare, neppure parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finan-*

*ziare direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi.*

6. *Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi d'esercizio dei contributi erogati in favore dei Gruppi ai sensi del comma 3 possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.*

## Art. 40

*(Personale)*

1. *Ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 213/2012, e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, per le legislature successive a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari in modo tale che non ecceda il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente, per ciascun consigliere.*
2. *Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati, allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari, deve considerarsi rientrante nei limiti del budget di cui al comma 1 individuato per il gruppo consiliare.*

3. *Al fine di salvaguardare per la corrente legislatura regionale i contratti in essere alla data del 23 dicembre 2012, la spesa per il personale dei gruppi è determinata entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione 213/2012 corrispondente alla configurazione organizzativa di cui alla tabella B allegata alla legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e, in ogni caso, non può essere oggetto di alcun incremento.*
4. *Le risorse di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.*

### Capo III

#### Rendicontazione dei contributi

##### Art. 41

##### (Rendicontazione)

1. *A decorrere dall'esercizio 2013, ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, secondo il modello di rendicontazione di cui all'Allegato B. Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.*
2. *Il rendiconto di esercizio annuale è corredato da una relazione illustrativa sottoscritta dal Presidente del Gruppo che ne assume la responsabilità, nella quale si dà atto delle spese sostenute da ciascun Gruppo, supportate da formale documentazione contabile allegata alla relazione stessa.*

3. *Ciascun gruppo trasmette entro il 30 gennaio di ogni anno il rendiconto di esercizio al Presidente del Consiglio regionale, che lo trasmette entro i successivi cinque giorni, al Presidente della Regione ai fini dell'inoltro alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai fini dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 213/2012.*
4. *A fine legislatura o in caso di scioglimento del Gruppo, per qualsiasi causa, la presentazione del rendiconto deve avvenire entro trenta giorni dalla data dell'evento a cura di colui che rivestiva la carica di Presidente del Gruppo.*
5. *In caso di scioglimento di un Gruppo ovvero nel caso in cui lo stesso non risulti essere presente nella nuova legislatura, colui che rivestiva la carica di Presidente del Gruppo, entro sessanta giorni, è tenuto a trasferire al patrimonio del Consiglio regionale l'attivo patrimoniale eventualmente esistente.*
6. *I libri, le scritture ed i documenti contabili sono depositati presso la Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del Gruppo e sono conservati per almeno dieci anni dalla data di deposito.*

##### Art. 42

##### Decadenza

1. *Il Gruppo consiliare decade dal diritto di erogazione dei contributi per l'anno nel corso del quale siano riscontrate le seguenti irregolarità:*
  - a) *mancata trasmissione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 41, comma 3;*
  - b) *non conformità del rendiconto di esercizio annuale o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso, al modello ed alle linee guida di cui all'articolo 41, comma 1;*
  - c) *mancata regolarizzazione del rendi-*

*conto di esercizio annuale alle prescrizioni contenute nella comunicazione di non conformità trasmessa dalla sezione regionale della Corte dei conti, entro il termine fissato nella comunicazione stessa.*

2. *La decadenza di cui al comma 1 comporta l'obbligo di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate a carico del bilancio del Consiglio regionale.*

*Art. 42 bis*

*(Trasparenza)*

1. *Allo scopo di garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e, unitamente alla delibera della sezione regionale della Corte dei Conti, con la quale si attesta la regolarità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo, su apposito spazio del sito istituzionale del Consiglio regionale.*

*Art. 42 ter*

*(Istituzione del Sistema Informativo)*

1. *È istituito il Sistema Informativo nel quale confluiscono tutti i dati relativi ai finanziamenti erogati a qualsiasi titolo a beneficio dei Gruppi.*
2. *I dati di cui al comma 1 sono pubblicati su apposito spazio del sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.*
3. *Il Sistema Informativo di cui al comma 1 è alimentato e gestito da ciascun Gruppo consiliare sotto la propria responsabilità.*
4. *Alla predisposizione del Sistema Informativo di cui al comma 1 provvede la Struttura del Consiglio regionale competente nel settore dell'informatica."*

### Sezione III

#### Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti

*Art. 19*

#### **(Collegio dei Revisori dei conti)**

1. *E' istituito, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, dello Statuto regionale, il Collegio dei revisori dei conti della Regione Abruzzo, di seguito denominato Collegio, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.*
2. *Il Collegio ha sede a L'Aquila presso la sede del Consiglio regionale. L'Ufficio di Presidenza assicura al Collegio la disponibilità di spazi, arredi ed attrezzature adeguati allo svolgimento delle sue funzioni.*

*Art. 20*

#### **(Composizione e nomina del collegio)**

1. *Il Collegio è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 25.*
2. *I componenti del collegio eleggono, al loro interno, il Presidente.*

*Art. 21*

#### **(Pareri obbligatori)**

1. *Il Collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale, e sui relativi allegati. Il parere del collegio è allegato, a pena di irricevibilità, alle proposte di legge all'atto del loro deposito presso il Consiglio regionale.*
2. *Il parere sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, e sui relativi allegati, esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni della legge finanziaria e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.*

3. Il parere sulla proposta di legge di rendiconto generale attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Nella relazione delle proposte di legge di cui al comma 1, sono indicati l'avvenuto adeguamento al parere del collegio oppure la motivazione del mancato adeguamento, in tutto o in parte, allo stesso parere.
5. I pareri del collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto. Decorso il termine, la Giunta regionale può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione della proposta di legge, dando atto di ciò nella relazione.
6. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il collegio deve esprimere il parere obbligatorio.

#### Art. 22

##### (Altri compiti del collegio)

1. Il collegio, oltre a quanto previsto all'articolo 21:
  - a) effettua verifiche di cassa almeno quadrimestrali;
  - b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
  - c) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;
  - d) esercita il controllo ed esprime pareri sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applica-

- zione delle norme di legge ed altri atti relativi alle spese per il personale;
  - e) su richiesta della Giunta regionale o del Consiglio regionale, formula pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Regione;
  - f) riferisce alla Giunta regionale ed alla commissione di controllo del Consiglio regionale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
  - g) fornisce collaborazione al gruppo consiliare nella fase di predisposizione del rendiconto e suggerisce al gruppo tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità contabile del conto;
  - h) controllo contabile relativo alla gestione del Consiglio regionale;
  - i) pareri sulla proposta di bilancio di previsione del Consiglio Regionale e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
  - j) relazione sul rendiconto della gestione del Consiglio regionale, con l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
  - k) certificazione dei risparmi previsti nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Il collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

#### Art. 23

##### (Modalità di esercizio delle funzioni)

1. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui agli articoli 21 e 22, i componenti del collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Regione e degli enti dipendenti nei modi e nei limiti previsti per l'accesso da parte dei consiglieri regio-

nali.

2. Il collegio può, e deve se richiesto, intervenire alle sedute della Giunta regionale nonché delle commissioni consiliari dedicate all'approvazione delle leggi di cui all'articolo 21, comma 1.
3. La Giunta ed il Consiglio regionale assicurano al collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessari per lo svolgimento dei suoi compiti e fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni, anche in relazione agli enti dipendenti.

#### Art. 24

##### **(Funzionamento del collegio)**

1. Le funzioni del collegio sono svolte collegialmente, su iniziativa del presidente del collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.
2. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
3. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.
4. Il collegio approva il verbale delle sedute e delle decisioni adottate.
5. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.
6. Il collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

#### Art. 25

##### **(Elenco regionale dei revisori dei conti)**

1. Ai fini dell'articolo 20, è istituito, presso il Consiglio regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Abruzzo.
2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revi-

sioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011.

#### Art. 26

##### **(Durata della carica)**

1. Il collegio dura in carica per cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.
2. In caso di sostituzione di un singolo componente, esso dura in carica quanto il collegio in cui è nominato.
3. Il componente del collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:
  - a) dimissioni volontarie;
  - b) decadenza;
  - c) revoca.
4. Il componente del collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.
5. Il componente del collegio è revocabile dal Consiglio regionale, previo contraddittorio con l'interessato, solo per inadempimento dei doveri d'ufficio di cui all'articolo 22.

#### Art. 27

##### **(Responsabilità)**

1. I componenti del collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

#### Art. 28

##### **(Indennità e rimborso spese)**

1. Ai componenti ed al Presidente del collegio spetta una indennità annua nella misura pari



rispettivamente al 20% ed al 25% dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Giunta.

2. Ai componenti ed al Presidente del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, nella misura prevista per le missioni dei dirigenti regionali.

#### Art. 29

##### **(Cause di esclusione ed incompatibilità)**

1. Non sono nominabili nell'incarico di componenti del collegio:
  - a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale ed i componenti degli organi di vertice collegiali nonché gli organi individuali di amministrazione e di controllo degli Enti regionali di cui L.R. 24 marzo 2009, n. 4 *Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
  - b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
  - c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.
2. Sono incompatibili con l'incarico di componente del collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.
3. Sono altresì incompatibili con l'incarico di componente del collegio coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con la regione.
4. L'ipotesi di cui al comma 3 non si applica

per fatto connesso con l'esercizio dell'incarico di componente del collegio.

5. La perdita delle condizioni di nomina di cui al comma 1 importa la decadenza dalla carica di componente del collegio.
6. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della nomina sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalla carica di componente del collegio.
7. La cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui sono venute a concretizzarsi le cause di cui al comma 1 o di incompatibilità.
8. I componenti del collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali.

#### Sezione IV

Attuazione del comma 1, lettera i), dell'art. 2 del d.l. 174/2012

#### Art. 30

##### **(Ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica)**

1. Al Consiglio ed alla Giunta regionale, agli Enti dipendenti dalla Regione, alle Agenzie ed Aziende regionali si applicano direttamente le seguenti disposizioni:
  - a) articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come attuato dall'art. 3 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010);
  - b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, così come attuato dall'art. 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 48 (Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 "Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010", modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993,

n. 15 "Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari" e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato");

- c) articolo 22, commi da 2 a 4, articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, ed articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
  - d) articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, articolo 4, articolo 5 e articolo 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Si intendono modificate o abrogate le disposizioni regionali vigenti non conformi alle disposizioni di cui al comma 1.

#### Art. 31

##### (Modifiche alla l.r. 87/1987)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della FI.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese), le parole "pari a 9" sono sostituite dalle seguenti "pari a 5, di cui 3 nominati dal Consiglio regionale".

#### Capo II

##### Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni

#### Art. 32

##### (Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge le seguenti disposizioni:
  - a) la legge regionale 29 gennaio 1976, n. 7 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 novembre 1972, n. 25, recante norme sui contributi finanziari per l'organizzazione ed il funzionamento

dei gruppi consiliari);

- b) i commi 3 e 8 dell'articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della FI.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese);
- c) la legge regionale 13 giugno 1989, n. 46 (Modifica ed integrazione della legge regionale 29 gennaio 1976, n. 7, recante norme sui contributi finanziari per l'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari);
- d) la lettera a) ed il numero 5) della lettera b) del comma 106 dell'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili);
- e) l'articolo 3, i commi 2 e 3 dell'articolo 6, gli articoli 11, 12, 13, 15, i commi 2 e 4 dell'articolo 43 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari);
- f) la legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 (Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari), il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), l'articolo 2 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 48 (Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 "Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010", modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 "Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari" e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato") fatta salva la disciplina transitoria di cui all'articolo 33, comma 4.

#### Art. 33

##### (Disposizioni transitorie e finali)

1. In fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, articolo 6, comma 1, ed articolo 9, comma 1,

- della l.r. 40/2010, così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge.
2. In fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 2, ed articolo 39, comma 2, della l.r. 40/2012, così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2012.
  3. In fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40, comma 1, della l.r. 40/2010, così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'insediamento dell'Ufficio di Presidenza.
  4. I componenti del Collegio dei revisori dei conti, già nominati ai sensi della l.r. 15/1993, a decorrere dal 1° gennaio 2013, svolgono, oltre alla certificazione della rendicontazione dei Gruppi consiliari per l'annualità 2012, le funzioni di cui agli artt. 21 e 22 e rimangono in carica fino alla scadenza della nomina. Con la medesima decorrenza, agli stessi è corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. 28. La rendicontazione relativa all'annualità 2012 resta disciplinata dalla normativa vigente nella predetta annualità e, comunque, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per gli adempimenti di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del D.L. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
  5. In sede di prima applicazione, l'elenco di cui all'articolo 25 è costituito entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro quarantacinque giorni dalla eventuale scadenza anticipata della legislatura.
  6. La disposizione di cui all'art. 31, comma 1, si applica allo scadere del triennio di durata in carica dell'attuale Consiglio di amministrazione della FIRA.
  7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è adottato il Regolamento per l'utilizzo delle autovetture di rappresentanza e di servizio della regione, nel rispetto dei limiti e delle previsioni di cui al DPCM 3 agosto 2011 (Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni).
  8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un Regolamento che adegua le procedure per la razionalizzazione del patrimonio pubblico e la riduzione dei costi per locazioni passive al proprio ordinamento, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 30.
  9. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 18 della l.r. n. 40/2010.
  10. Alla l.r. n. 40/2010, dopo l'Allegato A è aggiunto l'Allegato B di cui alla presente legge.
  11. Al comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 40/2010 le parole "dai commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 3".
  12. Al comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 40/2010 le parole "indennità di carica" sono soppresse.
- Art. 34  
**(Norma finanziaria)**
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, per l'esercizio 2013, con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - F.O. 01 - U.P.B. 005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale". Per gli esercizi successivi si provvede mediante legge di bilancio.
  2. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Collegio dei Revisori dei conti della Regione, quantificati per l'anno 2013 in € 80.000,00, si provvede per il medesimo esercizio, con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - F.O. 01 - U.P.B. 005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale". Per gli esercizi successivi si provvede mediante legge di bilancio.

**Art. 35**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione  
sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruz-*  
*zo*.

\*\*\*\*\*

**ALLEGATO B - Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari**

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
1)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro <input type="text"/>
2)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
3)	ALTRE ENTRATE (specificare)	euro <input type="text"/>
4)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro <input type="text"/>
5)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		euro <input type="text"/>
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	euro <input type="text"/>
2)	VERGAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
3)	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro <input type="text"/>
4)	SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro <input type="text"/>
5)	SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	euro <input type="text"/>
6)	SPESE CONGJULENZE, STUDI E INCARICHI	euro <input type="text"/>
7)	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	euro <input type="text"/>
8)	SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	euro <input type="text"/>
9)	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	euro <input type="text"/>
10)	SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	euro <input type="text"/>
11)	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBLICAZIONI E QUOTIDIANI	euro <input type="text"/>
12)	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO	euro <input type="text"/>
13)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	euro <input type="text"/>
14)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO	euro <input type="text"/>
15)	SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE REUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	euro <input type="text"/>
16)	ALTRE SPESE (specificare)	euro <input type="text"/>
<b>TOTALE USCITE</b>		euro <input type="text"/>

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro	
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE	euro	
ENTRATE riscosse nell'esercizio	euro	0,00
UCCIDE pagate nell'esercizio	euro	0,00
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro	0,00
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	euro	0,00

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE

LINEE GUIDA PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI ESERCIZIO ANNUALE DEI GRUPPI CONSILIARI AI SENSI DEL COMMA 9 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213

Articolo 1

(Veridicità e correttezza delle spese)

1. Ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei Gruppi consiliari di cui al comma 9 dell'articolo 1 del dl n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.
2. La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute.
3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi:
  - a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo;
  - b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;
  - c) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e sino alla proclamazione degli eletti;
  - d) non sono consentite le spese inerenti l'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.
4. Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato:
  - a) spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;
  - b) spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;
  - c) spese telefoniche e postali;
  - d) per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo;
  - e) per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;
  - f) per il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio;
  - g) per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza;

- h) per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;
  - i) altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo.
5. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali.
  6. Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:
    - a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;
    - b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;
    - c) per spese relative all'acquisto di automezzi.

#### Articolo 2

##### (Compiti del Presidente del Gruppo)

1. Il Presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.
2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliari. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.
3. Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.

#### Articolo 3

##### (Documentazione contabile)

1. Al rendiconto di cui all'articolo 1, comma 9, del dl n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.213 deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.
2. Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.
3. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.

#### Articolo 4

##### (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *"Bollettino Ufficiale della Regione"*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
GIOVANNI CHIODI

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, n. 69:

**Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo).**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1  
(Finalità)

1. La Regione per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo) finanzia gli interventi ivi previsti per complessivi 5,5 milioni di euro.

Art. 2  
(Norma Finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 è autorizzata la riprogrammazione delle risorse vincolate relative al capitolo di spesa U.P.B. 05.02.010 - 292361 denominato "Interventi per funzioni trasferite dal D.Lgs. n. 112/98 in materia di ambiente - D.P.C.M. 22.12.2000" per l'importo complessivo di Euro 5,5 milioni.
2. La riprogrammazione di cui al comma 1 è effettuata mediante riduzione del fondo di riserva per la reiscrizione delle economie vincolate apportando al bilancio di previsione corrente le seguenti variazioni in termini di

cassa e competenza:

- a) UPB 15.01.003 capitolo di spesa 323500 denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" in diminuzione di Euro 5,5 milioni;
- b) UPB 05.02.010 capitolo di spesa 292422 denominato "Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 08.11.2001 n. 57" in aumento di Euro 5,5 milioni.

Art. 3  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *"Bollettino Ufficiale della Regione"*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
GIOVANNI CHIODI

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, n. 70:

**Determinazione aliquote addizionale IR-PEF per l'anno d'imposta 2012 e aliquote Imposta Regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. Modifica all'art. 2 della L.R. 54/2010 (Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva). Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione, quale socio fondatore, della fondazione "Villa Flaiani".**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:



**CAPO I**

Determinazione aliquote addizionale IRPEF per l'anno d'imposta 2012 e aliquote Imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012

**Art. 1****(Addizionale regionale Irpef)**

1. Limitatamente all'anno d'imposta 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando all'aliquota di base stabilita dalla legge dello Stato le seguenti maggiorazioni per scaglioni di reddito:
  - a) fino a € 15.000,00: maggiorazione di 0,27 punti percentuali;
  - b) oltre € 15.000,00, fino a € 28.000,00: maggiorazione di 0,39 punti percentuali;
  - c) oltre € 28.000,00: maggiorazione di 0,50 punti percentuali.

**Art. 2****(Imposta regionale sulle attività produttive)**

1. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) applicando:
  - a) alle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 446/1997, la maggiorazione di 0,70 punti percentuali;
  - b) alle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1 bis, del d.lgs. 446/1997, la maggiorazione di 0,92 punti percentuali.
2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soggetti passivi di cui alle sotto elencate disposizioni legislative, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando alle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 446/1997 la riduzione di 0,22 punti percentuali, nei limiti

previsti dalle rispettive leggi regionali di agevolazione, oltre i quali si applicano le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 446/1997, con la maggiorazione di 0,70 punti percentuali:

- a) art. 14 della legge regionale 10 maggio 2002, n. 7 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002)", come modificata dall'art. 84, comma 5, della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)";
- b) art. 43 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)";
- c) art. 84 commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)";
- d) legge regionale 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore delle farmacie rurali nei comuni fino a 3.000 abitanti).

**Art. 3****(Irap settore agricolo)**

1. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è stabilita nella misura del 1.9%.

**Art. 4**

**(Variazione al bilancio di previsione 2012)**

1. Le minori entrate per il bilancio di previsione 2012, derivanti dall'applicazione del presente CAPO sono quantificate in euro 40 milioni.
2. Al fine di consentire il puntuale adempimento delle obbligazioni finanziarie poste a carico del bilancio regionale e finanziate dal gettito fiscale derivante dalla leva fiscale regionale, è autorizzato l'utilizzo di quota parte della rideterminazione della stima del gettito degli anni d'imposta 2010, 2011 e consuntivazione anno d'imposta 2009 per un valore di 4 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di spesa 15.01.003 - 323600.1, denominato "*Fondo per la riassegnazione di economie vincolate*" del bilancio di previsione 2012.
3. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, approvato con la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
  - a) lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.003 - 11710.1, denominato "*Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - D.Lgs. 446 del 15.12.1997 - Finanziamento aggiuntivo corrente Servizio Sanitario regionale*" è ridotto di Euro 18 milioni;
  - b) lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.003 - 11751.1, denominato "*Addizionale Irpef di cui al D.Lgs. 446 del 15.12.1997 - Finanziamento aggiuntivo corrente Servizio Sanitario regionale*" è ridotto di Euro 22 milioni;
  - c) lo stanziamento del capitolo di spesa 12.01.001 - 81520.1, denominato "*Oneri per il piano di rientro del Settore Sanitario*" è ridotto di Euro 36 milioni;
  - d) lo stanziamento del capitolo di spesa 15.01.003 - 323600.1, denominato "*Fondo per la riassegnazione di economie vincolate*" è ridotto di Euro 4 milioni.

**CAPO II**

Modifica all'art. 2 della L.R. 54/2010 (Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva)

**Art. 5****(Modifica all'art. 2 della l.r. 54/2010)**

1. Al comma 1, dell'articolo 2, della l.r. 10 dicembre 2010, n. 54 (Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva) la data "1.1.2012" è sostituita con "1.1.2014".

**CAPO III**

Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione, quale socio fondatore, della fondazione "Villa Flaiani"

**Art. 6****(Finalità)**

1. La Regione Abruzzo, nell'assoluto rispetto della Carta costituzionale, riconosce ed afferma in attuazione dei principi espressi nello Statuto, il preminente interesse della valorizzazione socio-culturale e, a tal fine, è autorizzata a partecipare, secondo le modalità delle norme vigenti, quale socio fondatore, alla istituzione della Fondazione "Villa Flaiani", con sede ad Alba Adriatica, che sarà costituita con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal Codice Civile.

**Art. 7****(Condizioni per la partecipazione regionale)**

1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione prevedano:
  - a) che nello scopo sia espressa chiaramente la finalità, senza fine di lucro, di promuovere e di sostenere la diffusione della cultura abruzzese con particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio artistico e librario della Val Vibrata;
  - b) la possibilità che alla Fondazione partecipino, in qualità di soci, altri soggetti pubblici e privati;
  - c) l'obbligo della Fondazione a conseguire il

riconoscimento della personalità giuridica;

- d) che la Regione Abruzzo, all'atto costitutivo della Fondazione quale socio fondatore, non partecipa alla dotazione dei beni della costituenda Fondazione. La Regione Abruzzo può invece partecipare all'attività della Fondazione attraverso la concessione di eventuali contributi finalizzati allo svolgimento di singole iniziative.

#### Art. 8

##### (Atti attuativi)

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui all'articolo 6.
2. I diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione Abruzzo sono esercitati dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato.

#### Art. 9

##### (Norma finanziaria)

1. L'applicazione del presente Capo non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

#### CAPO IV

##### Disposizioni finali

#### Art. 10

##### (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
GIOVANNI CHIODI

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, n. 71:

**Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla L.R. 91/1994 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale - IPA.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

##### (Proroga delle graduatorie vigenti)

1. Ai fini del contenimento dei costi delle Amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato e delle selezioni interne, relative alla Regione Abruzzo e agli Enti dipendenti soggetti a limitazioni delle assunzioni, non ancora scadute alla data di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale, è prorogata fino al 31 dicembre 2014.
2. La proroga di cui al comma 1 si intende riferita anche agli idonei utilmente posizionati in graduatoria.

#### Art. 2

##### (Misure di contenimento alla spesa delle ADSU, modifica alla L.R. 91/1994)

1. L'articolo 19 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) è sostituito dal seguente:

"Art. 19  
(Dirigente)

1. Nelle more del processo di riordino delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari, ad ogni Azienda è preposto un Dirigente, scelto tra i dirigenti della Pubblica Amministrazione, il cui incarico è conferito ai sensi della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di or-

ganizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo).

2. Al Dirigente sono attribuiti le competenze, le responsabilità ed il trattamento economico propri del dirigente di Servizio regionale in base alla normativa vigente in materia.
3. Sono fatti salvi i contratti da direttore in essere alla data del 1° dicembre 2012 sottoscritti a norma della L.R. 77/1999, entro il limite quinquennale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche).
4. Nel rispetto del criterio della rotazione di cui al comma 4 dell'articolo 20 della L.R. 77/1999, i dirigenti delle ADSU per i quali, alla data del 1° dicembre 2012, l'incarico abbia superato la durata di sette anni, tornano in disponibilità per il successivo incarico nelle forme e con le modalità di cui alla medesima L.R. 77/1999.
5. Nel caso di mancato rinnovo o mancato conferimento dell'incarico di dirigente al personale dirigente presente nei ruoli dell'ente, quest'ultimo, considerato in esubero, transita direttamente nei ruoli regionali ed è collocato tra il personale a disposizione della Direzione "Affari del Personale".
6. In caso di assenza o impedimento del Dirigente derivante da qualsiasi motivo, al fine di garantire il funzionamento delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario, le funzioni attribuite al dirigente sono svolte, per il tempo in cui perdura l'assenza o l'impedimento ed in ogni caso nei limiti previsti dalla L.R. 77/1999, da un Funzionario che abbia i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale con il grado più elevato e, in caso di più funzionari, da quello con anzianità di servizio più elevata nella qualifica.
7. Per il periodo di svolgimento delle funzioni di cui al comma 6 al funzionario è riconosciuto il trattamento economico spettante al dirigente".

#### Art. 3

##### **(Funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione Territoriale - IPA)**

1. Al fine di consentire un adeguato funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione Territoriale - IPA e l'espletamento delle rimanenti attività sui Programmi di Cooperazione Internazionale della Regione Abruzzo 2006-2011 è autorizzata, per il solo anno 2012, la spesa complessiva di € 50.000,00.
2. Al bilancio 2012 sono apportate le seguenti variazioni:
  - a) Capitolo n. 61637 denominato "Intervento Regionale a favore della Cooperazione dei Paesi in Via di Sviluppo L.R. 14.12.1989, n. 105 e L.R. 20.4.1995, n. 63" U.P.B. 01.01.007: in aumento € 50.000,00;
  - b) Capitolo n. 11202 denominato "Trattamento economico del personale: principale ed accessorio" U.P.B. 02.01.005 in diminuzione di €50.000,00.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le occorrenti variazioni contabili.

#### Art. 4

##### **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
**GIOVANNI CHIODI**

---

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, n. 72:  
**Sostegno a favore della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola**

**Nazionale di Cinema.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

**(Sostegno a favore della fondazione Centro  
Sperimentale di Cinematografia - Scuola  
Nazionale di Cinema)**

1. Per l'annualità 2012 è concesso un contributo di € 300.000,00 in favore della Fondazione Centro Sperimentale di cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema, per lo svolgimento delle attività didattiche nonché delle spese di funzionamento della scuola avente sede a L'Aquila.
2. Gli oneri derivanti dal contributo di cui al comma 1 trovano copertura finanziaria nell'ambito dell'UPB 10.01.005 - cap. 61664, di nuova istituzione, denominato "Contributo a favore della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema" del bilancio di previsione corrente.
3. Al bilancio di previsione corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

- a) lo stanziamento del capitolo di spesa UPB 10.01.005 cap. 61664 denominato "Contributo a favore della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema" in aumento di €300.000,00;
- b) lo stanziamento del capitolo di spesa UPB 10.01.004 - 61480 denominato "Contributo ad iniziative di particolare interesse nel settore della cultura" in diminuzione di €300.000,00.

4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento del cap. 61664 UPB 10.01.005 è determinato da leggi di bilancio.

Art. 2

**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
**GIOVANNI CHIODI**

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA  
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,  
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA  
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,  
Legislativo e Bura  
UFFICIO BURA**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:  
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile  
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631  
Tel. 0862 36 4211/4221  
Fax 0862 36 4219**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)**